SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 21 settembre 2004.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Gravina in Puglia . . . . Pag. 4

DECRETO 21 settembre 2004.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti . . . . Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 luglio 2004.

Aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo, di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Pag. 4

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale della Calabria . . . . Pag. 5

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria. Pag. 6

Ministero della difesa

DECRETO 8 giugno 2004.

Obblighi di ferma per gli ufficiali delle Forze armate, ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento di tredici società cooperative . . . . Pag. 6

DECRETO 16 settembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali, in rappresentanza dell'Assolombarda . . . . Pag. 7

DECRETO 16 settembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ed in rappresentanza dei lavoratori . . . . Pag. 8

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «LA.SA. (Lavoratori sanniti associati) S.c.r.l.» società cooperativa a r.l., in Benevento. . . . . Pag. 8

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente» società cooperativa a r.l., in San Giorgio del Sannio. . Pag. 8

DECRETO 23 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Green a r.l.», in Sammichele di Bari . . . . Pag. 9

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 27 settembre 2004.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. . . . . Pag. 9

DECRETO 27 settembre 2004.

Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia. . . . . Pag. 16

DECRETO 27 settembre 2004.

Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni . . . . Pag. 20

DECRETO 27 settembre 2004.

Ingresso libero in alcune sedi espositive statali, in occasione della riedizione della «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame». . . . . Pag. 22

DECRETO 27 settembre 2004.

Ingresso gratuito nelle sedi espositive statali, in occasione della seconda edizione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», alle persone in situazioni di disabilità e loro accompagnatori. . . . . Pag. 23

Ministero della salute

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Trizio Anna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 23

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Nielsen Maria Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 24

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Lombardi Marchiano Aniello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 24

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. Pag. 25

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, al dott. Estrella Juan Manuel del Corazon de Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. . . . . Pag. 26

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gruden Smiljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia Pag. 27

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Ieremia Anamaria Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. Pag. 27

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, al dott. Matuska Stanislav, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia . . . Pag. 28

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. Pag. 29

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Binyom Pierre Renè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 ottobre 2004.

Rettifica al decreto del 19 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Friuli-Venezia Giulia» . . . . Pag. 30

DECRETO 4 ottobre 2004.

Rettifica al decreto del 5 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia» . . . . Pag. 31

Ministero delle attività produttive

DECRETO 22 settembre 2004.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 del settore turistico-alberghiero . . . . Pag. 32

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 27 settembre 2004.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposti da costituende società, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 . . . . Pag. 76

ORDINANZA 27 luglio 2004.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2004/2005. (Ordinanza n. 62). . . . . Pag. 78

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 315/CP/2004). Pag. 79

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Pag. 86

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Autorizzazione, alla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto . . . . Pag. 87

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 88

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 1º, 4 e 5 ottobre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 88

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxonorm» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Raxten 40 mg». . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis EDS». . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND+EDS» . . . . Pag. 90

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Newcavac» . . . . Pag. 90

Ministero per i beni e le attività culturali: Proroga del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo. . . . . Pag. 90

Agenzia italiana del farmaco: Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto A.I.C./UAC n. 980 del 13 maggio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sufentanil Fresenius"» . . . . Pag. 90

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 settembre 2004.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Gravina in Puglia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 15 febbraio 1885, n. 2947, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Gravina in Puglia;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini hanno deliberato la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Gravina in Puglia, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Gravina in Puglia è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Bari.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A09703

DECRETO 21 settembre 2004.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 17 novembre 1883, n. 1697, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Sant'Agata dei Goti e Limatola, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Vista la deliberazione della giunta del comune di Durazzano che ha espresso parere sfavorevole in merito alla soppressione del predetto archivio mandamentale;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta dei comuni rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Benevento.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A09704

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2004.

Aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo, di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;

Visto l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per l'iscrizione nell'albo;

Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della sunnominata commissione;

Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima, dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro e duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due categorie previste, individuate dalle lettere *a)* e *b)* del citato art. 6, comma 1, ritenute congrue in relazione al tempo trascorso dalla precedente determinazione, considerando il mutato valore della moneta e tenuto conto altresì del generale ampliamento delle competenze dei soggetti iscritti, determinatosi in via automatica e sostanzialmente generalizzata con l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha consentito ai soggetti iscritti l'ampliamento delle proprie attività a semplice richiesta, fuori da procedimenti di gara;

Visto che la commissione stessa ha stabilito nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno eventualmente adeguare il capitale sociale nelle misure sopra determinate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Le misure minime di capitale interamente versato richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il triennio 2005-2007, sono determinate rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due categorie previste dallo art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289.

Art. 2.

I soggetti iscritti nell'albo in argomento dovranno adeguare il capitale sociale agli importi sopra indicati entro il 31 marzo 2005.

Roma, 13 luglio 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A09828

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale della Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 688 del 27 agosto 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in Corso Mazzini, 64 - Catanzaro, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 631 del 3 settembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha confermato il mancato funzionamnento dell'ufficio di segreteria per i giorni 1° e 2 settembre 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale della Calabria è accertato per i giorni 1° e 2 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A09625

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3650 del 25 agosto 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in Corso Mazzini, 64 - Catanzaro, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3710 del 3 settembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale di Catanzaro ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 1° e 2 settembre 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Calabria è accertato per i giorni 1° e 2 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A09626

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 giugno 2004.

Obblighi di ferma per gli ufficiali delle Forze armate, ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale, da definire con decreto ministeriale, siano vincolati a una ferma di cinque anni;

Decreta:

1. Il corso di controllore del traffico aereo avvicinamento comporta per gli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare l'obbligo di permanere in servizio stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Roma, 8 giugno 2004

Il Ministro: MARTINO

04A09720

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«La Volante», con sede in Quarto costituita in data 12 febbraio 1970 per rogito notaio Vittorio Iazzetti - registro società 6661/70 - REA 271453 - codice fiscale n. 00638060632 - BUSC 4863;

«Spazio Aperto», con sede in Cimitile costituita in data 8 marzo 1980 per rogito notaio Salvatore Sica - registro società 1450/80 - REA 326173 - codice fiscale n. 03204080638 - BUSC 8772;

«Edil Visa», con sede in Marano costituita in data 26 gennaio 1983 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 945/83 - REA 347744 - codice fiscale n. 04049150636 - BUSC 10284;

«S. Anna», con sede in Pozzuoli costituita in data 18 febbraio 1983 per rogito notaio Felice Piccinni - registro società 1164/83 - REA 348609 - codice fiscale n. 04075800633 - BUSC 10321;

«Progetto Napoli», con sede in Napoli costituita in data 13 febbraio 1986 per rogito notaio Vincenzo De Falco Giannone - registro società 2263/86 - REA 409664 - codice fiscale n. 04930600632 - BUSC 11635;

«CO.CA.», con sede in Vico Equense costituita in data 10 settembre 1986 per rogito notaio Ciro Vanacore - registro società 5830/86 - REA 416066 - codice fiscale n. 05090650630 - BUSC 11825;

«Nautica Azzurra», con sede in Bacoli costituita in data 11 dicembre 1986 per rogito notaio Antonio Carannante - registro società 1201/87 - REA 461566 - codice fiscale n. 05261210636 - BUSC 11938;

«Cappuccini», con sede in Giugliano costituita in data 28 ottobre 1987 per rogito notaio Giuovanni Lupoli - registro società 7753/87 - REA 442649 - codice fiscale n. 05411580631 - BUSC 12216;

«Napoli», con sede in Napoli costituita in data 11 maggio 1988 per rogito Notaio Mario Ferraro - registro società 5783/88 - REA 453254 - codice fiscale n. 05599460630 - BUSC 12463;

«Euro Coop», con sede in San Giuseppe Vesuviano costituita in data 20 ottobre 1987 per rogito notaio Ferdinando Spagnuolo - registro società 3728/88 - REA 454925 - codice fiscale n. 05651220633 - BUSC 12492;

«Edil 2000», con sede in Sant'Antimo costituita in data 13 dicembre 1989 per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace - registro società 2336/90 - REA 471803 - codice fiscale n. 06000270634 - BUSC 12871;

«I.E.S.I.», con sede in Melito costituita in data 18 febbraio 1993 per rogito notaio Vincenzo Del Genio - registro società 4259/93 - REA 513661 - codice fiscale n. 02697451215 - BUSC 13595;

«General Service», con sede in Boscoreale costituita in data 18 gennaio 1996 per rogito notaio Raffaele Matrone - registro società 313754/96 - REA 559763 - codice fiscale n. 03150491219 - BUSC 14053.

Napoli, 8 settembre 2004

Il direttore: MORANTE

04A09585

DECRETO 16 settembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali, in rappresentanza dell'Assolombarda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/74 con il quale veniva istituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 32 del 17 dicembre 2002 con il quale il dott. Ugo Tutino era stato nominato membro effettivo della Commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 3987-BA/rd del 31 agosto 2004 dell'Assolombarda di Milano con la quale viene designato il dott. Lorenzo Figurati in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione in sostituzione del dott. Ugo Tutino;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Ugo Tutino;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Figurati è nominato membro effettivo in sostituzione del dott. Ugo Tutino in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A09537

DECRETO 16 settembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ed in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 9 settembre 2004 con la quale la C.G.I.L. di Salerno ha chiesto la sostituzione del sig. Testasecca Vittorio, dimissionario, componente supplente della predetta Commissione, con la sig.ra Muoio Emilia, nata il 18 giugno 1950 a Vietri Sul Mare (Salerno);

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La sig.ra Muoio Emilia è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Testasecca Vittorio, dimissionario, ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 16 settembre 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A09538

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «LA.SA. (Lavoratori sanniti associati) S.c.r.l.» società cooperativa a r.l., in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2004, n. 187, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive: «LA.SA. (Lavoratori sanniti associati) S.c.r.l.» società cooperativa a r.l., con sede in Benevento alla via XXIV Maggio, n. 2, costituita per rogito dal notaio Giordano Mario in data 27 aprile 1981, repertorio n. 77236, registro società n. 1767 - codice fiscale 00597840628, BUSC 868.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 20 settembre 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A09583

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente» società cooperativa a r.l., in San Giorgio del Sannio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società coo-

perative di cui siano accertati i presupposti ora art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* citato;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2004, n. 187, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, «La Sorgente» società cooperativa a r.l., con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) alla Via Calvi n. 1, costituita per rogito dal notaio Covone Luigi Annibale in data 10 maggio 1980, repertorio n. 2272, registro società n. 1621 - codice fiscale 00565660628, BUSC 827.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 20 settembre 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A09584

DECRETO 23 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Green a r.l.», in Sammichele di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il decreto dirigenziale n. 1607 del 27 agosto 2004 nel quale viene indicato il sig. Labalestra Lorenzo quale amministratore unico;

Letta la visura storica camerale nella quale si è riscontrato che l'assemblea straordinaria del 16 novembre 2000 ha eletto, invece, tre liquidatori nelle persone dei sig. Labalestra Lorenzo, Fortunato Domenico e Spinelli Lorenzo;

Considerato che, pertanto, necessita la correzione dell'errore rilevato;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso, nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E è nominato liquidatore della società cooperativa «Green a r.l.», con sede in Sammichele di Bari, costituita in data 15 gennaio 1999 per rogito del notaio Angela Cotugno, posizione n. 8559 - codice fiscale n. 05375170726 - R.E.A. n. 416466 - registro società n. 77861 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 16 novembre 2000 in sostituzione dei sigg. Labalestra Lorenzo, Fortunato Domenico e Spinelli Lorenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 23 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A09587

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 settembre 2004.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di produzione, le modalità tecniche di erogazione dei finanziamenti e dei contributi a

valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, nonché i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti;

Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite le modalità tecniche di concessione dei contributi alle imprese di distribuzione ed esportazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA

il seguente decreto:

CAPO I
PRODUZIONE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Procedimento per il riconoscimento della nazionalità italiana

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

2. L'istanza dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:

a) la dichiarazione che l'impresa è titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film, corredata dalla ricevuta di presentazione alla SIAE, dell'apposito atto di cessione da trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia;

b) la dichiarazione che lo stesso è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;

c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

d) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

e) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità;

f) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca può essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

Art. 2.

Istanze per il finanziamento

1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo è pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo è pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo è pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo è pari a duecentocinquanta euro.

2. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana.

3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:

a) un analitico preventivo dei costi di produzione;

b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero;

c) un dettagliato piano finanziario, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;

d) una certificazione analitica della congruità del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;

e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;

g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità. Per gli interpreti principali, è inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;

h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualità culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualità spettacolari;

i) «*curriculum vitae*» degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i*, ed *l)* del decreto legislativo.

4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza è corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese istruttorie.

Art. 3.

Definizione dei costi massimi ammissibili

1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film, costituito dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, del compenso per la produzione («producer fee»), nonché dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per le vendite all'estero del film.

2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo.

3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile è composto per l'80% dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti e del compenso per la produzione («producer fee»), per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero del film. In ogni caso, il preventivo di spesa non può indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, nonché, per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facoltà di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costo.

4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo massimo ammissibile è costituito dal solo costo di produzione per la realizzazione della copia campione, come indicato al comma 1.

5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attività di distribuzione in campo nazionale.

6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60%. Nell'ipotesi in cui essa sia inferiore al 60%, il riferimento è alla sola quota italiana.

7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.

8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i film di produzione nazionale è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attività produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i film di interesse culturale, è pari al 30% del tasso medesimo.

9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000

euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.

10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui proventi del film stesso, ovvero su garanzie reali o personali. I mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei diritti di utilizzazione.

11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione, accertata da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da professionisti o società iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della giustizia, scelti dalla società concessionaria.

13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, è consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per documentata impossibilità dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilità. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto, nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 4.

Procedimento per il finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale

1. La concessione del finanziamento è subordinata, a pena di decadenza, al reperimento, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali.

2. Il finanziamento deliberato è destinato alla copertura delle spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato all'esportazione è finalizzato al doppiaggio in una o più lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di interesse culturale può essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa già compresa nel costo di produzione della copia campione.

4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione, esclusi quelli già oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa, sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% di tale quota nel caso dei cortometraggi. Gli ulteriori proventi sono destinati anzitutto al recupero dei costi di distribuzione e di esportazione, e per il residuo alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura del 70% allo Stato e del 30% all'impresa di produzione.

5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: theatrical, non theatrical, home video, commercial video, public video, airline, ship, near video on demand, video on demand, internet, pay per view.

6. Il contratto di distribuzione può prevedere una percentuale di noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 40%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.

7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione può effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti «free tv», e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i diritti «pay tv», inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay per view», per il territorio della Repubblica italiana.

8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.

9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione, o dalle imprese di distribuzione o di esportazione alle quali i diritti siano stati venduti, ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica.

Art. 5.

Deliberazione del finanziamento

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera è trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese non può essere, per ciascun anno solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese appartenenti alla prima categoria, ed a 3.750.000 euro, per le imprese appartenenti alla seconda categoria. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identità di amministratori o di proprietà tra più imprese ovvero in cui gli organi di amministrazione o la proprietà sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici.

2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilità per il medesimo anno, tenuto conto delle modalità di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti inerenti l'impresa di produzione ed il piano finanziario, così come già valutati dalla Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di credito ne dà comunicazione alla Direzione generale per il cinema per il riesame della medesima Commissione.

Sezione II
ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI

Art. 6.

Film di produzione nazionale

1. Il finanziamento a film di produzione nazionale non può eccedere il 70% del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto, per un costo massimo ammissibile di cinque milioni di euro.

Art. 7.

Lungometraggi di interesse culturale

1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale è pari al 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:

a) per le imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le imprese appartenenti alla seconda categoria, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.

2. In caso di associazioni produttive tra imprese di prima e seconda categoria, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese appartenenti alla prima categoria non sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 8.

Opere prime e seconde

1. Per le opere prime e seconde è concesso un finanziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il finanziamento non può essere superiore al 90% del costo del film. Per i progetti presentati dalle imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile è di 1.700.000 euro; per progetti presentati da imprese appartenenti alla seconda categoria, è di 1.300.000 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è valutato sulla base del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.

Art. 9.

Cortometraggi di interesse culturale

1. Il finanziamento a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, è concesso, previa istanza alla Direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il finanziamento è pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile è di 40.000 euro.

2. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tramite l'apposita sezione, valuta l'interesse culturale dei cortometraggi anche con riferimento all'utilizzo delle tecnologie digitali, e definisce il finanziamento assegnabile, anche a seguito di visione di materiale girato precedentemente o di prove del cortometraggio da finanziare. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione è aumentato del 10% per i cortometraggi realizzati da registi che abbiano conseguito il relativo diploma presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto completo, contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione ed il cast artistico e tecnico.

Sezione III
SCENEGGIATURE ORIGINALI

Art. 10.

Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammesse alla selezione le sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:

a) le sceneggiature opportunamente redatte, divise per scene e dialoghi;

b) un soggetto-sinossi;

c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile. Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 31 gennaio di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione della sceneggiatura.

3. Per il medesimo anno solare, non può essere presentata più di un'istanza relativa allo stesso autore.

4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano già iniziate le riprese.

5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 11.

Finanziamenti

1. Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di quindici sceneggiature, per un importo fino a 25.000 euro ciascuna. Una quota pari al 20% della somma finanziata è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, è diminuito della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente articolo.

2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.

3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la cinematografia, previa audizione di un rappresentante dell'impresa di produzione e dell'autore. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

CAPO II

DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Art. 12.

Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

Art. 13.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.

2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde è aumentato del 50%. L'importo degli incassi è aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.

3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.

Art. 14.

Istanze di erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, è presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 15.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

CAPO III

ESPORTAZIONE

Art. 16.

Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo.

Art. 17.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:

a) importo complessivo delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale nell'anno solare precedente;

b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera *a)*.

2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera *b)* del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro *a)*.

Art. 18.

Istanza per l'erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, è presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;

b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.

3. L'istanza è corredata dalla documentazione contabile, nonché da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 19.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 374

04A09656

DECRETO 27 settembre 2004.

Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori, i relativi valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui al comma 2, lettera *d)*, del medesimo art. 8, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

Modalità di valutazione dell'interesse culturale

1. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e dei parametri automatici relativi alla lettera *d)* del citato decreto legislativo.

2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi.

3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.

4. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo.

5. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.

6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.

7. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il riconoscimento è conferito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici

riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, può essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.

9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui all'allegata Tabella A.

10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a) b) c)* del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi relativi alla lettera *d)* della medesima disposizione.

Art. 2.

Composizione della Commissione per la cinematografia

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, è costituita da sei esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, così ripartiti:

a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;

b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, è costituita da quattro esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, così ripartiti:

a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;

b) un componente di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, è costituita, oltre che dagli esperti designati ai sensi del medesimo art. 8, comma 3, del decreto legislativo, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, è costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.

Art. 3.

Attività della Commissione

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, sulla base del calendario di attività deliberato annualmente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.

3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.

Art. 4.

Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa quattro volte l'anno, entro il 1° marzo, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i

seguenti termini perentori: 30 novembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 1° marzo; 28 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 31 maggio; 31 maggio, per la seduta da tenersi entro il 30 settembre; 31 agosto, per la seduta da tenersi entro il 30 novembre.

Art. 5.

Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa quattro volte l'anno, entro il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 settembre ed il 15 novembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 dicembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 marzo; 15 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 15 maggio; 15 giugno, per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 31 luglio, per la seduta da tenersi entro il 15 novembre.

Art. 6.

Sezione per la promozione

1. La presente sezione si riunisce in sede deliberativa almeno due volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per valutare l'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 7.

Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge

1. La presente sezione valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. È convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema.

2. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.

Art. 8.

Commissione straordinaria

1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina transitoria di cui all'art. 27 del medesimo decreto, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria appositamente nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

Forme di pubblicità

1. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10.

Giuria per i premi di qualità

1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro. È componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.

2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.

3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Roma, 27 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 375

TABELLA *A*

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	**Apporto artistico del regista e scelta della squadra artistica e tecnica**		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	10
A2	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni.	2	10
A3	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali	1	15
A4	Premi vinti dall'autore della fotografia	1	10
A5	Premi vinti dall'autore del montaggio	1	10
A6	Premi vinti dall'autore della scenografia	1	5
A7	Premi vinti dall'autore dei costumi	1	5
A8	Premi vinti dall'autore del commento musicale	1	5
B	**Sceneggiatore**		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore	1	20
C	**Trattamento e sceneggiatura**		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria.	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 D.lgs n. 28/e e sceneggiature destinate alla realizzazione di film per ragazzi	Si	5
	Totale punteggio		**100**

* I premi sono riferiti ai seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes.

04A09658

DECRETO 27 settembre 2004.

Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche, tra le quali quelle di produzione, in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti gli indicatori e i rispettivi valori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i parametri, gli indicatori, ed i rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo». Sono iscritte alla prima categoria le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, incrementato del tre per cento al ricorrere di valori relativi a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo.

2. La qualità dei film realizzati, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, è valutata con riferimento alle opere realizzate negli ultimi cinque anni dall'impresa di produzione ovvero dall'amministratore o da un socio della medesima che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore ovvero di amministratore delegato o direttore generale per le società per azioni.

3. Alla definizione del parametro di cui al comma precedente, concorrono i seguenti indicatori:

A1) partecipazione ai seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, ovvero partecipazione alle cinquine delle categorie «miglior film», «miglior regia», «miglior sceneggiatura originale», «miglior opera prima» e «miglior produttore», dei seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes;

A2) conseguimento dei riconoscimenti di «miglior film», «miglior regia», «miglior sceneggiatura originale», «migliore opera prima», «miglior produttore», in occasione dei festival e dei premi indicati nell'indicatore A1.

4. Il conseguimento dei riconoscimenti di cui all'indicatore A2) dà diritto esclusivamente al punteggio previsto per il medesimo indicatore. Ad una medesima impresa può essere attribuito, altresì, il punteggio previsto per l'indicatore A1, qualora la partecipazione ai festival o ai premi sia diversa ed ulteriore rispetto a quella in base alla quale è stato conseguito il riconoscimento.

5. Alla definizione del parametro relativo alla stabilità dell'attività, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, concorrono i seguenti indicatori:

B1) numero di anni di attività, decorrenti dall'anno di produzione del primo film;

B2) numero dei film prodotti e usciti in sala negli ultimi cinque anni;

B3) ammontare del capitale sociale;

B4) restituzione dei finanziamenti già erogati, con riferimento alla quota a carico dell'impresa di produzione. Il punteggio relativo a tale indicatore è attribuito anche alle imprese che non abbiano mai chiesto ovvero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato.

6. Alla definizione del parametro relativo alla capacità commerciale dimostrata, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, concorrono i seguenti tre indicatori, riferiti all'arco temporale degli ultimi cinque anni:

C1) incasso medio al botteghino ottenuto in sala dai film prodotti;

C2) incassi complessivi al botteghino ottenuti in sala dai film prodotti;

C3) vendite all'estero.

7. La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo possesso, aggiorna, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1, al quale dà adeguata pubblicità entro il mese successivo. L'arco temporale di riferimento è rappresentato dagli ultimi cinque anni solari precedenti quello dell'aggiornamento. In fase di prima applicazione, la Direzione generale provvede alla classificazione delle imprese di produzione che abbiano già chiesto finanziamenti allo Stato, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene resa nota, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali, la classificazione adottata dalla Direzione generale. Le imprese che, essendo in possesso di requisiti diversi da quelli conosciuti dall'Amministrazione, ritengano di appartenere ad una categoria diversa da quella loro attribuita dalla Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le imprese di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano mai chiesto finanziamenti allo Stato e le imprese di nuova costituzione, presentano alla Direzione generale per il cinema l'istanza per la classificazione ai sensi del presente decreto, allegando certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 376

TABELLA *A*

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Peso del criterio
A	**Qualità dei film realizzati negli ultimi cinque anni**		**40**
A1	**Partecipazione a festival e alle cinquine di premi**		**15**
A2	**Premi principali vinti**		**25**
B	**Stabilità dell'impresa**		**30**
B1	**Numero anni di attività**	**Cinque o più anni**	**10**
B2	**Numero dei film prodotti negli ultimi cinque anni**	**Per la stessa impresa (o l'amministratore o socio che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore, ovvero di amministratore delegato o direttore generale per le S.p.a.): tre o più film**	**10**
B3	**Capitale sociale**	**Pari o superiore a 50.000 euro**	**5**
B4	**Restituzione finanziamenti già erogati - quota produttore**	**Restituiti per intero** **(punteggio attribuito anche all'impresa che non ha mai chiesto o ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato)**	**5**
C	**Capacità commerciale dimostrata**		**30**
C1	**Box office medio**	**Superiore a 750.000 euro**	**15**
C2	**Box office totale**	**Superiore a 3.000.000 di euro**	**10**
C3	**Vendite all'estero**	**In più di 10 paesi, ovvero la società ha complessivamente venduto i propri prodotti in almeno 10 paesi diversi**	**5**
	Totale punteggio		**100**

04A09657

DECRETO 27 settembre 2004.

Ingresso libero in alcune sedi espositive statali, in occasione della riedizione della «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 159 del 10 settembre 2004 con la quale il Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha comunicato che l'iniziativa dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione» curata dal Ministero degli affari esteri avrà luogo il 16 ottobre 2004 ed avrà per tema «Musei d'Italia contro la Fame»;

Considerata l'opportunità di aderire alla manifestazione in base alle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 22 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della riedizione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame» indetta per il 16 ottobre 2004 è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico individuate nella acclusa tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: SERIO

TABELLA *A*

GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE
16 OTTOBRE 2004

	Liguria
Genova	Galleria di Palazzo Spinola
	Lombardia
Milano	Pinacoteca di Brera
Mantova	Museo Palazzo Ducale
	Friuli-Venezia Giulia
Trieste	Museo Castello Miramare
Trieste	Galleria d'arte antica
	Veneto
Venezia	Museo d'arte orientale
Venezia	Galleria Franchetti Ca' d'Oro
Venezia	Museo archeologico
	Emilia-Romagna
Modena	Galleria Estense
	Toscana
Arezzo	Museo arte mediev. e moderna
Firenze	Galleria Palatina
Firenze	Museo naz. del Bargello
Firenze	Museo di San Marco
Firenze	Galleria arte moderna Argenti-Porcellane-Boboli
Lucca	Museo naz. Villa Giunigi
Lucca	Pinacoteca nazionale
Pisa	Museo naz. di San Matteo
Pisa	Museo di Palazzo Reale
Siena	Pinacoteca nazionale
	Umbria
Perugia	Galleria naz. dell'Umbria
	Marche
Urbino	Galleria nazionale delle Marche
	Lazio
Roma	Gall. arte moderna e contemp.
Roma	Museo naz. Castel S. Angelo
	Abruzzo
L'Aquila	Museo nazionale d'Abruzzo
	Campania
Napoli	Museo Pignatelli Cortes
	Basilicata
Matera	Museo naz. arte medievale e moderna
	Puglia
Copertino	Castello

04A09722

DECRETO 27 settembre 2004.

Ingresso gratuito nelle sedi espositive statali, in occasione della seconda edizione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», alle persone in situazioni di disabilità e loro accompagnatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 con il quale è stata indetta la «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;

Vista la nota in data 14 settembre 2004 con la quale il Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha richiamato l'attenzione sulle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali alle persone in situazione di disabilità.

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 22 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione della iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della seconda edizione della manifestazione dedicata alla «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche» indetta per il 3 ottobre 2004 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico alle persone in situazione di disabilità e loro accompagnatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: SERIO

04A09705

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Trizio Anna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Trizio Anna Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujano conseguito in Venzuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dell'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra De Trizio Anna Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano rilasciato in data 9 novembre 2001 dall'Universidad De Los Andes di Merida (Venezuela) alla sig.ra De Trizio Anna Maria, nata a Barinas (Venezuela) il 27 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa De Trizio Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09530

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Nielsen Maria Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nielsen Maria Gabriela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Nielsen Maria Gabriela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica rilasciato in data 18 dicembre 1998 dalla Facultad de Medicina dell'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Nielsen Maria Gabriela nata a Capital Federal (Argentina) il 14 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Nielsen Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09532

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Lombardi Marchiano Aniello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Lombardi Marchiano Aniello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujano conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Lombardi Marchiano Aniello è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano rilasciato in data 19 gennaio 1986 dall'«Universidad Nacional Autonoma de Mexico» (Messico) al sig. Lombardi Marchiano Aniello, nato a Cosenza (Italia) il 13 aprile 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Lombardi Marchiano Aniello è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09534

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham, cittadino cubano ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en medicina conseguito nella Repubblica Cubana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor en medicina rilasciato in data 24 agosto 1987 dal Ministero d'educazione superiore (Repubblica di Cuba) al sig. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham, nato a Matanzas (Cuba) il 22 ottobre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rodriguez Fernandez Enmanuel Abraham è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09535

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, al dott. Estrella Juan Manuel del Corazon de Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Estrella Juan Manuel del Corazon de Jesus, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Estrella Juan Manuel del Corazon de Jesus è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 1° giugno 1996 dal Ministero della sanità argentina (Ospedale spagnolo di Buenos Aires) al dott. Estrella Juan Manuel del Corazon de Jesus, nato a Cordoba (Argentina) il 23 maggio 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09527

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gruden Smiljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Gruden Smiljana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto Iegislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Gruden Smiljana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Trieste;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia rilasciato in data 26 settembre 2001 dal Ministero della salute della Repubblica di Slovenia alla dott.ssa Gruden Smiljana, cittadina italiana, nata a Trieste (Italia) 5 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09528

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Ieremia Anamaria Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Ieremia Anamaria Veronica, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di appli-

care alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Ieremia Anamaria Veronica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, rilasciato in data 29 marzo 2001 dal Ministero della sanità e della Famiglia Rumeno alla dott.ssa Ieremia Anamaria Veronica, nata a Bucarest (Romania) il 9 febbraio 1955, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09529

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, al dott. Matuska Stanislav, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Matuska Stanislav, cittadino slovacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Matuska Stanislav è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, rilasciato in data 7 maggio 2002 dall'Accademia Slovacca Superiore di Medicina di Bratislava (Slovacchia) al dott. Matuska Stanislav, nato a Nova Bana il 4 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09531

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 aprile 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, rilasciato in data 2 febbraio 1994 dall'Istituto superiore di medicina di Sofia (Bulgaria) alla dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta, nata a Kazanlak (Bulgaria) il 28 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09536

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Binyom Pierre Renè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Binyom Pierre Renè, cittadino camerunense, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Binyom Pierre Renè è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medecine generale rilasciato in data 22 giugno 1992 dal Primo Istituto di Medicina «Accademico I.P. Pavlov» di Leningrado (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) al sig. Binyom Pierre Renè nato a Donenkeng (Camerun) il 28 agosto 1962 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Binyom Pierre Renè è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2004.

Rettifica al decreto del 19 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Friuli-Venezia Giulia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999,ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazio-

nale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto il decreto del 19 agosto 2004 recante «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Friuli-Venezia Giulia» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che per mero errore materiale indica in elenco l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui trattasi;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che non consentono l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui sopra;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale 19 agosto 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004 è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

«*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Ramandolo;

Colli Orientali del Friuli e relative sottozone "Cialla" e "Rosazzo";

Collio o Collio Goriziano;

Friuli Annia;

Friuli Aquileia;

Friuli Grave;

Friuli Latisana;

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli;

Carso;

Lison Pramaggiore.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09718

DECRETO 4 ottobre 2004.

Rettifica al decreto del 5 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto il decreto del 5 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, che per mero errore materiale indica in elenco l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui trattasi;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che non consentono l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui sopra;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale 5 agosto 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004 è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

«*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Chardonnay;

Riesling italico;

Moscato;

Trebbiano di soave bianco (Trebbiano di Lugana).

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09719

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 settembre 2004.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 del settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive, ed infine relative ad eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;

Visto il punto 2.1 del citato testo unico delle direttive, che ha stabilito i limiti minimi degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, fissando in 500.000 euro la soglia minima per il settore «turismo» e prevedendo che tale soglia possa essere ulteriormente ridotta per le realtà locali individuate dalle regioni;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale, tra l'altro, è stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore turistico-alberghiero» del 2003;

Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome per il «settore turistico-alberghiero»;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attività produttive promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che l'art. 6-*bis* del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attività produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione dell'11 maggio 2003, convocata ai sensi del citato art. 1-*bis* per le valutazioni di cui al citato art. 6-*bis*;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2003 e riferite al «settore turistico-alberghiero»; tali proposte, concernenti le ulteriori attività ammissibili, la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonché le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie e speciali, sia riguardo all'abbassamento della soglia minima degli investimenti ammissibili così come indicato dalle regioni, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorità non espresse.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Legge n. 488/1992 – Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del "settore turismo" del 2003 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al D.M. 17.7.2003

Regione	Tipo di graduatoria speciale	Misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale	Soglia minima d'investimento per le aree ammissibili di cui all'allegato 2 del presente decreto (*)
PIEMONTE	ATTIVITA'	50%	
VALLE D'AOSTA	NESSUNA	-	
LOMBARDIA	ATTIVITA'	50%	
TRENTINO ALTO ADIGE			
TRENTO	NESSUNA	-	
BOLZANO	NESSUNA	-	
VENETO	AREA	50%	
FRIULI VENEZIA GIULIA	NESSUNA	-	
LIGURIA	ATTIVITA'	30%	Per l'area : "comuni della costa a maggiore, media e minore valenza turistica" la soglia minima dell'investimento è di € 200.000,00. Per l'area: "comuni dell' entroterra a maggiore, media e minore valenza turistica", la soglia minima dell'investimento è di € 100.000,00.
EMILIA ROMAGNA	NESSUNA	-	Per l'area : " A" e "B" ad eccezione dei Comuni di Cervia, Ravenna e Comacchio, la soglia minima dell'investimento è di € 150.000.00
TOSCANA	AREA	15%	Per l'area : " Regione Toscana" la soglia minima dell'investimento è di € 50.000,00.
UMBRIA	NESSUNA	-	Per l'area : " Regione Umbria la soglia minima dell'investimento è di € 200.000,00.
MARCHE	AREA	20%	Per l'area: " Montana, Parchi e Collinare (sviluppata, potenziale e marginale)" e per l'area: "Termale e Costiera (sviluppata e potenziale)" la soglia minima dell'investimento è di € 250.000,00
LAZIO	NESSUNA	-	
ABRUZZO	ATTIVITA'	30%	Per l'area: " Montana l'Aquila" la soglia minima dell'investimento è di € 100.000,00. Per l'area: " Montana Chieti, Pescara, Teramo e Collinare Chieti e Costiera poco attrezzata" la soglia minima dell'investimento è di € 150.000.00. Per l'area: " Collinare Pescara e Teramo" la soglia minima dell'investimento è di € 200.000.00. Per l'area: "Costiera attrezzata" la soglia minima dell'investimento è di € 250.000.00.
MOLISE	NESSUNA	-	
CAMPANIA	AREA	35%	Per le attività: "Ulteriori attività ammissibili e le strutture ricettive di cui alla L.Q. n. 217 del 17/05/1983 ad eccezione delle strutture ricettive a 5 stelle" la soglia minima dell'investimento è di € 150.000.00.
PUGLIA	ATTIVITA'	50%	
BASILICATA	ATTIVITA'	50%	Per l'area: "Comuni dei Parchi Nazionali e Regionali o ricadenti nelle aree protette" la soglia minima dell'investimento è di € 150.000.00.
CALABRIA	AREA	50%	
SICILIA	ATTIVITA'	50%	
SARDEGNA	AREA	50%	

* Per le Regioni che non hanno dato alcuna indicazione la soglia minima s'intende di € 500.000,00.

ALLEGATO 2

Priorità regionali e relativi punteggi utili per l'indicatore regionale

REGIONE PIEMONTE
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive[1], H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[2], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)[3], O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere[4], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Con esclusione di self-service, fast-food.
[2] Con esclusione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento quali sale da ballo, discoteche, sale da gioco, teatri, cinema, ecc..., disciplinati dall'art.68 del R.D. 18/6/1931, n. 733.
[3] Compresi gli impianti di innevamento artificiale.
[4] Esclusivamente quelli annessi alle strutture ricettive.

REGIONE PIEMONTE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE PIEMONTE TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'. H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.2.B - Case per ferie. H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie. Motels di tutte le categorie. Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie. Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	27
	Riattivazione, Riconversione	23
	Ammodernamento	20

REGIONE PIEMONTE
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia, Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie		
AREA: SPECIALE PIEMONTE	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	18
	Riattivazione, Riconversione	16
	Ammodernamento	14

REGIONE VALLE D'AOSTA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

Nessuna.

REGIONE LOMBARDIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

REGIONE LOMBARDIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

Nessuna.

REGIONE LOMBARDIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H.55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia

AREA: SPECIALE LOMBARDIA	Tipologia	Punti
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Tutte le tipologie	0

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

Nessuna.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

Nessuna.

REGIONE VENETO
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O 92.61 5 A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista[1], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.[2], O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)[3], O 92.72.1 - Stabilimenti balneari[4].

[1] Limitatamente ai campi da tennis, piscine, campi da golf, palazzetti del ghiaccio
[2] Comprese infrastrutture ed impianti e gli impianti per l'innevamento artificiale.
[3] Compresi i sistemi di distacco preventivo di valanghe e gli impianti per l'innevamento artificiale.
[4] Compresi i marittimi, lacuali e fluviali.

REGIONE VENETO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE VENETO TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H 55.21.2 A - Rifugi alpini, H.55 23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere. H.55.23.4.B – Case e appartamenti per vacanze. H.55.23.5.C – Alloggi agroturistici. Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie. Motels di tutte le categorie. Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie. Villaggi turistici di tutte le categorie. Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	20
I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I 63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.61.5.A – Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O 92.61.5 B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari	Ampliamento, Ammodernamento	10

REGIONE VENETO
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: COMUNI A SOSTEGNO TRANSITORIO AGUGLIARO, ALBAREDO D'ADIGE, ALBETTONE, ARQUA' PETRARCA, ARSIERO, ASIGLIANO VENETO, ASOLO, BADIA CALAVENA, BARBARANO VICENTINO, BATTAGLIA TERME, BOARA PISANI. BORSO DEL GRAPPA, BROGLIANO, CAMPAGNA LUPIA, CAMPIGLIA DEI BERICI, CAMPOLONGO SUL BRENTA, CAORLE [SOST. TRANS. OB.2], CAPPELLA MAGGIORE, CARRE', CARTIGLIANO, CASTEGNERO. CASTELCUCCO, CASTELGOMBERTO, CAZZANO DI TRAMIGNA, CEGGIA, CEREA [SOST. TRANS. OB.2], CERVARESE SANTA CROCE, CESSALTO, CHIAMPO [SOST. TRANS. OB.2], CHIARANO. CHIOGGIA [SOST TRANS. OB.2], CHIUPPANO, CISON DI VALMARINO, CODEVIGO, CODOGNE', COLLE UMBERTO. COLOGNA VENETA. CONCORDIA SAGITTARIA [SOST. TRANS. OB.2], CORDIGNANO. CORNEDO VICENTINO. CRESPANO DEL GRAPPA, DUE CARRARE [SOST. TRANS. OB.2], ERACLEA. ESTE [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FARA VICENTINO. FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FOSSALTA DI PIAVE. GAIARINE. GALZIGNANO TERME, GAMBUGLIANO, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, GRANCONA, LEGNAGO [SOST. TRANS. OB.2]. LONGARE, LOZZO ATESTINO, MANSUE', MAROSTICA, MASON VICENTINO, MEDUNA DI LIVENZA, MEOLO, MEZZANE DI SOTTO, MIANE, MIRA, MOLVENA, MONFUMO, MONSELICE, MONTE DI MALO, MONTECCHIO PRECALCINO, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOSSANO, MOTTA DI LIVENZA, MUSILE DI PIAVE, MUSSOLENTE, NANTO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, NOVE, NOVENTA DI PIAVE. NOVENTA VICENTINA ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PERNUMIA, PIANEZZE, PIEVE DI SOLIGO, PIOVENE ROCCHETTE, POIANA MAGGIORE, PORTOBUFFOLE', PORTOGRUARO [SOST. TRANS. OB.2], POSSAGNO, POVE DEL GRAPPA, POZZONOVO, PRESSANA, REFRONTOLO. REVINE LAGO, ROMANO D'EZZELINO, ROVERCHIARA, ROVEREDO DI GUA'. ROVIGO [SOST. TRANS. OB.2]. ROVOLON. SACCOLONGO, SALCEDO, SAN DONA' DI PIAVE, SAN FIOR, SAN GERMANO DEI BERICI. SAN GIOVANNI ILARIONE, SAN MAURO DI SALINE. SAN NAZARIO, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO, SAN PIETRO VIMINARIO, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SANTO STINO DI LIVENZA, SARCEDO, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SOLAGNA, SOLESINO, SOSSANO. STANGHELLA, TARZO, TONEZZA DEL CIMONE, TORRE DI MOSTO, TORREBELVICINO. TREGNAGO, TRISSINO, VEGGIANO, VELO D'ASTICO, VENEZIA [SOST. TRANS. OB 2], VERONELLA, VILLAGA, VO. VOLPAGO DEL MONTELLO. ZOVENCEDO, ZUGLIANO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LE ATTIVITA' AMMISSIBILI	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione. Riconversione, Trasferimento	10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O 92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie. ecc., O 92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O 92.72.1 - Stabilimenti balneari O.93.04 2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92 33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	15
	Ampliamento	14
	Ammodernamento	13
	Riconversione	10
	Riattivazione	8

REGIONE LIGURIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici[1], H.55.22.H - Parchi per vacanze[2], H.55.23.4.D – Pensioni[3], I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico[4], O.92.32.A - Sale polivalenti[5], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali[5] O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi[5], O.92.33.A - Parchi acquatici[5], O.92.33.B - Parchi divertimento[5-6].O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[5]. O.92.61.2.A - Impianti natatori[5], O.92.61.5.A - Impianti sportivi non agonistici, destinati al turista[5], O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf[5], O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi[5], O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)[5], O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[7].

[1] Come definiti dalla l.r. 25 maggio 1992 n.13.
[2] Come definiti dalla l.r. 28 gennaio 1993 n.7. - (*) Per riconversione si intendono ammissibili esclusivamente gli interventi che comportino la trasformazione della tipologia parchi per vacanze a campeggio o villaggi turistici così come disciplinati dalla normativa regionale vigente.
[3] Si intendono esclusivamente le strutture di tipo "locanda" istituite con la l.r 15 novembre 1996 n.49 e dalla stessa norma equiparati agli alberghi classificati ad una stella con particolari caratteristiche
[4] Strutture per la nautica da diporto, meglio definite dall'art.2 comma 1 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n.509 (DOCUP Obiettivo 2) - dotate di una quota, non inferiore al 20%, di posti barca per utenti itineranti
[5] Queste tipologie di attività sono ammissibili a condizione che siano caratterizzate da una preponderante valenza e utilizzo di tipo turistico (DOCUP Obiettivo 2 CE n. C (2001) 2044 del 07/09/2001).
[6] Limitatamente alle strutture non itineranti.
[7] Definiti come complesso delle installazioni, dotazioni e impianti concorrenti all'esercizio della balneazione - purché ricompresi nelle licenze di esercizio dell'attività balneare - intesa quale utilizzo a fini terapeutici o di svago nella aree demaniali marittime (DOCUP Obiettivo 2 e l.r.17 aprile 2000 n.19).

REGIONE LIGURIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MAGGIORE" VALENZA TURISTICA
ARCOLA [OB.2 DEROGA 87.3.C], ARCOLA [OB.2], BALESTRINO, BARDINETO, CAIRO MONTENOTTE [OB.2 DEROGA 87.3.C], CAIRO MONTENOTTE [OB.2], CAIRO MONTENOTTE [SOST. TRANS. OB.2], CALIZZANO, CARASCO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CARASCO [OB.2], CASTELNUOVO MAGRA, CASTIGLIONE CHIAVARESE, COGORNO, DIANO CASTELLO, FONTANIGORDA, GARLENDA, MAISSANA, MONTOGGIO, ORTONOVO, PIGNA, PONTINVREA, PORNASSIO, REZZOAGLIO, ROCCHETTA NERVINA, ROVEGNO, SANTO STEFANO D'AVETO, SASSELLO, SAVIGNONE [OB.2 DEROGA 87.3.C], SAVIGNONE [OB.2], SESTA GODANO, STELLA, TOVO SAN GIACOMO, TRIORA, URBE, USCIO, VARESE LIGURE, VILLANOVA D'ALBENGA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Nuovo Impianto	25
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	20
	Trasferimento	0
H 55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle. H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H 55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	25
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	0
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	22
	Riconversione, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
H 55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.23.4.D - Pensioni	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
H 55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H 55.23.2.B - Case per ferie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	8
	Trasferimento	0
H 55.23.4.A – Affittacamere	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	3
	Trasferimento	0
H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	5
	Trasferimento	0
I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzale per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Ampliamento, Ammodernamento	12
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	5
Campeggi di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	10
	Nuovo Impianto	8
	Trasferimento	5
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Nuovo Impianto	10
	Riattivazione, Riconversione	5
	Trasferimento	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione	18
	Trasferimento	5

AREA: COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MEDIA" VALENZA TURISTICA

ALTARE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ALTARE [OB.2], APRICALE, AQUILA DI ARROSCIA, ARNASCO, AVEGNO, BADALUCCO, BAIARDO, BOLANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], BOLANO [OB.2], BORGHETTO D'ARROSCIA, BORGHETTO DI VARA, BORMIDA, BORZONASCA, BRUGNATO, BUSALLA [OB.2 DEROGA 87.3.C], BUSALLA [OB.2], CALICE AL CORNOVIGLIO, CALICE LIGURE, CAMPO LIGURE, CARRO, CARRODANO, CASANOVA LERRONE, CASARZA LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASARZA LIGURE [OB.2], CASELLA, CASTEL VITTORIO, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA, CERANESI [OB.2 DEROGA 87.3.C], CERANESI [OB.2], CERIANA, CESIO, CICAGNA, COSIO DI ARROSCIA, COSSERIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COSSERIA [OB.2], CROCEFIESCHI, DEGO [OB.2 DEROGA 87.3.C], DEGO [OB.2], DIANO SAN PIETRO, DOLCEACQUA, ERLI, FASCIA, FOLLO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FOLLO [OB.2], GIUSVALLA, GORRETO, ISOLA DEL CANTONE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ISOLA DEL CANTONE [OB.2], ISOLABONA, LEIVI, LUMARZO, MAGLIOLO, MASONE, MASSIMINO, MELE MENDATICA, MIGNANEGO, MILLESIMO, MIOGLIA, MOCONESI [OB.2 DEROGA 87.3.C], MOCONESI [OB.2], MOLINI DI TRIORA, MURIALDO, NE [OB.2 DEROGA 87.3.C], NE [OB.2], ORCO FEGLINO, ORERO, ORTOVERO, OSIGLIA, PALLARE, PERINALDO, PIANA CRIXIA, PIEVE DI TECO PIGNONE, PROPATA, QUILIANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], QUILIANO [OB.2], RANZO, REZZO, RIALTO, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, ROCCAVIGNALE, ROCCHETTA DI VARA, ROSSIGLIONE, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANT'OLCESE [OB.2 DEROGA 87.3.C], SANT'OLCESE [OB.2], SANTO STEFANO DI MAGRA [OB.2 DEROGA 87.3.C], SANTO STEFANO DI MAGRA [OB.2], SERRA RICCO' [OB.2 DEROGA 87.3.C], SERRA RICCO' [OB.2], STELLANELLO, TESTICO, TIGLIETO, TOIRANO, TORRIGLIA, VENDONE, VEZZANO LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], VEZZANO LIGURE [OB.2], VEZZI PORTIO, VOBBIA

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.1 A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	0
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	18
	Nuovo Impianto	13
	Trasferimento	0

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle. H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H 55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	0
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	18
	Riconversione, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
H 55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.23.4.D - Pensioni	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	18
	Trasferimento	0
H 55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H 55.23.2.B - Case per ferie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	10
	Trasferimento	0
H 55.23.4.A - Affittacamere	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	8
	Trasferimento	0
H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	5
	Nuovo Impianto, Trasferimento	0
I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming. I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori. O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	15
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	8
	Trasferimento	0
Campeggi di tutte le categorie	Riconversione, Riattivazione	8
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	5
	Trasferimento	0
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	15
	Riconversione, Riattivazione	5
	Trasferimento	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Riconversione, Riattivazione	18
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	13
	Trasferimento	5

AREA: COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MINORE" VALENZA TURISTICA

AIROLE, ARMO, AURIGO, BARGAGLI, BEVERINO, BORGOMARO, CAMPOMORONE, CARAVONICA, CARCARE, CARPASIO, CASTELLARO, CENGIO, CHIUSANICO, CHIUSAVECCHIA, CISANO SUL NEVA, CIVEZZA, COREGLIA LIGURE, DAVAGNA, DIANO ARENTINO, DOLCEDO, FAVALE DI MALVARO, GIUSTENICE, LORSICA, LUCINASCO, MALLARE, MEZZANEGO, MONTALTO LIGURE, MONTEBRUNO, MONTEGROSSO PIAN LATTE, NASINO, NEIRONE, OLIVETTA SAN MICHELE, ONZO, PIETRABRUNA, PLODIO, POMPEIANA, PONTEDASSIO, PRELA', RONCO SCRIVIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], RONCO SCRIVIA [OB.2], RONDANINA, SAN BIAGIO DELLA CIMA, SEBORGA, SOLDANO, TERZORIO, TRIBOGNA, VALBREVENNA, VALLEBONA, VASIA, VESSALICO, VILLA FARALDI, ZIGNAGO, ZUCCARELLO

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H 55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	20
	Riconversione, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle. H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	15
	Nuovo Impianto	13
	Trasferimento	0
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H 55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	15
	Riconversione, Riattivazione	10
	Trasferimento	0
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
H 55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	20
	Trasferimento	0

Attività	Tipologia	Punti
H.55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H.55.23.2.B - Case per ferie	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Nuovo Impianto	12
	Riattivazione, Riconversione	10
	Trasferimento	0
H.55.23.4.A - Affittacamere	Nuovo Impianto	12
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	8
	Trasferimento	0
H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	5
	Nuovo Impianto, Trasferimento	0
H.55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Trasferimento	0
I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	20
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	6
	Trasferimento	0
Campeggi di tutte le categorie	Riconversione, Riattivazione	8
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	5
	Trasferimento	0
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	10
	Riattivazione, Riconversione	5
	Trasferimento	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Riconversione, Riattivazione	18
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	13
	Trasferimento	5

AREA: COMUNI DELLA COSTA A "MAGGIORE" VALENZA TURISTICA
ALBENGA [OB.2], BORDIGHERA [OB.2], DIANO MARINA, FINALE LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], FINALE LIGURE [OB.2], FINALE LIGURE [SOST. TRANS. OB.2], GENOVA [OB.2 DEROGA 87.3.C], GENOVA [OB.2], GENOVA [SOST. TRANS. OB.2], IMPERIA [OB.2], LAVAGNA [OB.2 DEROGA 87.3.C], LAVAGNA [SOST. TRANS. OB.2], LERICI, RAPALLO, SAN BARTOLOMEO AL MARE, SAN REMO [OB.2], SESTRI LEVANTE [OB.2 DEROGA 87.3.C], SESTRI LEVANTE [OB.2], SESTRI LEVANTE [SOST. TRANS. OB.2], VARAZZE [OB.2]

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	10
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento, Nuovo Impianto	0
H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	20
	Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	0
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	30
	Riattivazione, Riconversione	25
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	0
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Riconversione, Riattivazione	18
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	12
	Trasferimento	0
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.23.4.D - Pensioni	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	5
	Trasferimento	0
H.55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H.55.23.2.B - Case per ferie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	8
	Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
H.55.23.4.A - Affittacamere	Ampliamento, Ammodernamento	3
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento, Nuovo Impianto	0

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	5
	Nuovo Impianto, Trasferimento	0
I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15
I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92 32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92 61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	12
	Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	5
O.92 72.1 - Stabilimenti balneari	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	20
	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Nuovo Impianto	0
Campeggi di tutte le categorie	Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	10
	Nuovo Impianto	5
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione	5
	Trasferimento, Nuovo Impianto	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento, Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	15

AREA: COMUNI DELLA COSTA A "MEDIA" VALENZA TURISTICA

AMEGLIA, ARENZANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], ARENZANO [OB.2], CERVO, CHIAVARI [OB.2 DEROGA 87.3.C], CHIAVARI [SOST. TRANS. OB.2], COGOLETO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COGOLETO [OB.2], DEIVA MARINA, FRAMURA, LA SPEZIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], LA SPEZIA [OB.2], LA SPEZIA [SOST. TRANS. OB.2], LEVANTO, MONEGLIA, MONTEROSSO AL MARE, OSPEDALETTI, PORTOVENERE, SARZANA [FO DEROGA 87.3.C], SARZANA [OB.2], SARZANA [SOST. TRANS. OB.2], SAVONA [OB.2 DEROGA 87.3.C], SAVONA [OB.2], SAVONA [SOST. TRANS. OB.2], TAGGIA, VENTIMIGLIA [OB.2]

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.1 A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55 23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	10
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento, Nuovo Impianto	0
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	20
	Nuovo Impianto	18
	Trasferimento	0
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55 23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	30
	Riattivazione, Riconversione	25
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	0
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Riconversione, Riattivazione	18
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	15
	Trasferimento	0
H 55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	5
	Trasferimento	0
H 55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H.55.23.2.B - Case per ferie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	8
	Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
H.55.23.4.A - Affittacamere	Ampliamento, Ammodernamento	3
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento, Nuovo Impianto	0
H 55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	5
	Nuovo Impianto, Trasferimento	0
H 55.23.4.D - Pensioni	Riconversione, Nuovo Impianto, Riattivazione	8
	Ampliamento, Ammodernamento	5
	Trasferimento	
I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15

Attività	Tipologia	Punti
I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	12
	Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	5
O.92.72.1 - Stabilimenti balneari	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	20
	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Nuovo Impianto	0
Campeggi di tutte le categorie	Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione	10
	Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	8
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Nuovo Impianto	10
	Riattivazione, Riconversione	5
	Trasferimento	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	15

AREA: COMUNI DELLA COSTA A "MINORE" VALENZA TURISTICA

ALBISOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, BERGEGGI [OB.2 DEROGA 87.3.C], BERGEGGI [OB.2], BONASSOLA, CAMPOROSSO, CIPRESSA, COSTARAINERA, RECCO, RIOMAGGIORE, RIVA LIGURE, SAN LORENZO AL MARE, SANTO STEFANO AL MARE, SORI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SORI [OB.2], VADO LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], VADO LIGURE [OB.2], VALLECROSIA, VERNAZZA, ZOAGLI

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle	Ampliamento, Ammodernamento	10
	Nuovo Impianto	5
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	0
H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Nuovo Impianto	28
	Riattivazione, Riconversione	25
	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Trasferimento	0
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	30
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	0
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	22
	Riconversione, Riattivazione	18
	Trasferimento	0
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	5
	Trasferimento	0
H.55.22.H - Parchi per vacanze (*)	Riconversione	30
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto	0
H.55.23.2.B - Case per ferie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	15
	Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	0
H.55.23.4.A - Affittacamere	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	3
	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	0
H.55.23.4.D - Pensioni	Riconversione, Nuovo Impianto, Riattivazione	15
	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Trasferimento	0
I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15
I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Ampliamento, Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	0
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione	12
	Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	5

Attività	Tipologia	Punti
O.92.72.1 - Stabilimenti balneari	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	20
	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Nuovo Impianto	0
Campeggi di tutte le categorie	Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione, Nuovo Impianto	10
	Ampliamento, Ammodernamento	8
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Nuovo Impianto	18
	Riattivazione, Riconversione	8
	Trasferimento	0
Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Trasferimento	20
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento	15

REGIONE LIGURIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H 55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf

Area	Tipologia	Punti
COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MAGGIORE" VALENZA TURISTICA ARCOLA [OB.2 DEROGA 87.3.C], ARCOLA [OB.2], BALESTRINO, BARDINETO, CAIRO MONTENOTTE [OB.2 DEROGA 87.3.C], CAIRO MONTENOTTE [OB.2], CAIRO MONTENOTTE [SOST. TRANS. OB.2], CALIZZANO, CARASCO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CARASCO [OB.2]. CASTELNUOVO MAGRA, CASTIGLIONE CHIAVARESE, COGORNO, DIANO CASTELLO, FONTANIGORDA, GARLENDA, MAISSANA, MONTOGGIO, ORTONOVO. PIGNA. PONTINVREA. PORNASSIO. REZZOAGLIO, ROCCHETTA NERVINA, ROVEGNO, SANTO STEFANO D'AVETO. SASSELLO, SAVIGNONE [OB.2 DEROGA 87.3.C], SAVIGNONE [OB.2]. SESTA GODANO, STELLA. TOVO SAN GIACOMO, TRIORA, URBE, USCIO, VARESE LIGURE, VILLANOVA D'ALBENGA	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	15
	Trasferimento	0
COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MEDIA" VALENZA TURISTICA ALTARE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ALTARE [OB.2], APRICALE, AQUILA DI ARROSCIA, ARNASCO, AVEGNO, BADALUCCO, BAIARDO, BOLANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], BOLANO [OB.2]. BORGHETTO D'ARROSCIA, BORGHETTO DI VARA, BORMIDA, BORZONASCA, BRUGNATO, BUSALLA [OB.2 DEROGA 87.3.C]. BUSALLA [OB.2], CALICE AL CORNOVIGLIO, CALICE LIGURE, CAMPO LIGURE, CARRO, CARRODANO, CASANOVA LERRONE, CASARZA LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASARZA LIGURE [OB.2], CASELLA, CASTEL VITTORIO, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA, CERANESI [OB.2 DEROGA 87.3.C]. CERANESI [OB.2], CERIANA. CESIO. CICAGNA, COSIO DI ARROSCIA, COSSERIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COSSERIA [OB.2], CROCEFIESCHI, DEGO [OB.2 DEROGA 87.3.C]. DEGO [OB.2], DIANO SAN PIETRO. DOLCEACQUA. ERLI. FASCIA, FOLLO [OB.2 DEROGA 87.3.C]. FOLLO [OB.2], GIUSVALLA, GORRETO, ISOLA DEL CANTONE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ISOLA DEL CANTONE [OB.2]. ISOLABONA. LEIVI, LUMARZO, MAGLIOLO. MASONE, MASSIMINO, MELE, MENDATICA, MIGNANEGO. MILLESIMO, MIOGLIA, MOCONESI [OB.2 DEROGA 87.3.C], MOCONESI [OB.2], MOLINI DI TRIORA, MURIALDO, NE [OB.2 DEROGA 87.3.C], NE [OB.2], ORCO FEGLINO, ORERO, ORTOVERO. OSIGLIA. PALLARE, PERINALDO, PIANA CRIXIA. PIEVE DI TECO, PIGNONE, PROPATA, QUILIANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], QUILIANO [OB.2], RANZO, REZZO, RIALTO, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, ROCCAVIGNALE, ROCCHETTA DI VARA, ROSSIGLIONE, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANT'OLCESE [OB.2 DEROGA 87.3.C], SANT'OLCESE [OB.2], SANTO STEFANO DI MAGRA [OB.2 DEROGA 87.3.C], SANTO STEFANO DI MAGRA [OB.2], SERRA RICCO' [OB.2 DEROGA 87.3.C]. SERRA RICCO' [OB.2], STELLANELLO. TESTICO. TIGLIETO, TOIRANO, TORRIGLIA, VENDONE, VEZZANO LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], VEZZANO LIGURE [OB.2], VEZZI PORTIO, VOBBIA	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	15
	Riconversione. Riattivazione	10
	Trasferimento	0
COMUNI DELL'ENTROTERRA A "MINORE" VALENZA TURISTICA AIROLE, ARMO. AURIGO, BARGAGLI, BEVERINO. BORGOMARO. CAMPOMORONE. CARAVONICA, CARCARE. CARPASIO, CASTELLARO, CENGIO, CHIUSANICO. CHIUSAVECCHIA, CISANO SUL NEVA, CIVEZZA. COREGLIA LIGURE, DAVAGNA, DIANO ARENTINO, DOLCEDO, FAVALE DI MALVARO, GIUSTENICE, LORSICA, LUCINASCO, MALLARE, MEZZANEGO, MONTALTO LIGURE, MONTEBRUNO, MONTEGROSSO PIAN LATTE, NASINO, NEIRONE. OLIVETTA SAN MICHELE, ONZO, PIETRABRUNA, PLODIO, POMPEIANA, PONTEDASSIO, PRELA', RONCO SCRIVIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], RONCO SCRIVIA [OB.2]. RONDANINA. SAN BIAGIO DELLA CIMA, SEBORGA, SOLDANO, TERZORIO, TRIBOGNA, VALBREVENNA, VALLEBONA, VASIA, VESSALICO, VILLA FARALDI, ZIGNAGO, ZUCCARELLO	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	12
	Riattivazione, Riconversione	5
	Trasferimento	0
COMUNI DELLA COSTA A "MAGGIORE" VALENZA TURISTICA ALBENGA [OB.2]. BORDIGHERA [OB.2], DIANO MARINA, FINALE LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], FINALE LIGURE [OB.2], FINALE LIGURE [SOST. TRANS. OB.2], GENOVA [OB.2 DEROGA 87.3.C], GENOVA [OB.2], GENOVA [SOST. TRANS. OB.2]. IMPERIA [OB.2], LAVAGNA [OB.2 DEROGA 87.3.C], LAVAGNA [SOST. TRANS. OB.2]. LERICI, RAPALLO, SAN BARTOLOMEO AL MARE, SAN REMO [OB.2]. SESTRI LEVANTE [OB.2 DEROGA 87.3.C]. SESTRI LEVANTE [OB.2], SESTRI LEVANTE [SOST. TRANS OB.2], VARAZZE [OB.2]	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione	15
	Nuovo Impianto	12
	Trasferimento	0

Area	Tipologia	Punti
COMUNI DELLA COSTA A "MEDIA" VALENZA TURISTICA AMEGLIA, ARENZANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], ARENZANO [OB.2], CERVO, CHIAVARI [OB.2 DEROGA 87.3.C], CHIAVARI [SOST. TRANS. OB.2], COGOLETO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COGOLETO [OB.2], DEIVA MARINA, FRAMURA, LA SPEZIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], LA SPEZIA [OB.2], LA SPEZIA [SOST. TRANS OB 2], LEVANTO, MONEGLIA, MONTEROSSO AL MARE, OSPEDALETTI, PORTOVENERE, SARZANA [FO DEROGA 87.3.C], SARZANA [OB.2], SARZANA [SOST. TRANS. OB.2], SAVONA [OB.2 DEROGA 87.3.C], SAVONA [OB.2], SAVONA [SOST. TRANS. OB.2], TAGGIA, VENTIMIGLIA [OB.2]	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione	15
	Nuovo Impianto	12
	Trasferimento	0
COMUNI DELLA COSTA A "MINORE" VALENZA TURISTICA ALBISOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, BERGEGGI [OB.2 DEROGA 87.3.C], BERGEGGI [OB.2], BONASSOLA, CAMPOROSSO, CIPRESSA, COSTARAINERA, RECCO, RIOMAGGIORE, RIVA LIGURE, SAN LORENZO AL MARE, SANTO STEFANO AL MARE, SORI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SORI [OB.2], VADO LIGURE [OB.2 DEROGA 87.3.C], VADO LIGURE [OB.2], VALLECROSIA, VERNAZZA, ZOAGLI	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	20
	Riconversione, Riattivazione	15
	Trasferimento	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive[1], I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale[2], I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico[2], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.. O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)[3], O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.1.A - Centri benessere[4], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[5].

[1] Esercizi di interesse turistico:
in attuazione di piano di recupero urbanistico e ambientale degli insediamenti storici;
in edifici di valore storico testimoniale;
in attuazione di quanto previsto dal regolamento applicativo dall'art. 20 della L.R. 26/94 (turismo rurale); nei centri storici.
[2] Comprese strutture e servizi di completamento per il turista: bar, ristoranti, ecc...
[3] Compresi gli impianti per l'innevamento artificiale.
[4] Esclusivamente se annessi a strutture ricettive.
[5] Ad esclusione delle spese relative all'acquisizione di apparecchiature mediche, alla captazione delle acque minerali, alle opere riguardanti la adduzione, la canalizzazione e lo sfruttamento delle acque minerali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: A ARGENTA [OB.2], BAGNO DI ROMAGNA, CAMUGNANO, CASTEL DI CASIO, CERVIA [OB.2], CODIGORO, COMACCHIO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMACCHIO [OB.2], COMACCHIO [SOST. TRANS. OB.2], GORO, LIZZANO IN BELVEDERE, MELDOLA [OB.2], MESOLA, OSTELLATO, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREMILCUORE, RAVENNA [OB.2 DEROGA 87.3.C], RAVENNA [OB.2], SANTA SOFIA, TREDOZIO, VERNASCA		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.21.2.A - Rifugi alpini, Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento, Riconversione	30
	Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	20
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento, Riconversione	25
	Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	15
H 55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riconversione	28
	Riattivazione, Trasferimento	18

AREA: B

ALBARETO, ALFONSINE [OB.2], BAGNACAVALLO [OB.2], BAISO [OB.2], BARDI, BEDONIA, BERCETO, BERRA, BETTOLA, BOBBIO, BONDENO [OB.2], BORE, BORGO TOSSIGNANO, BORGO VAL DI TARO, BRISIGHELLA [OB.2], BUSANA, CALESTANO, CAMINATA, CAMPAGNOLA EMILIA, CANOSSA [OB.2], CARPI [SOST. TRANS. OB.2], CARPINETI, CASINA [OB.2], CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE [OB.2], CASTEL D'AIANO, CASTEL DEL RIO, CASTELNOVO NE'MONTI [OB.2], CASTELNOVO NE'MONTI [SOST. TRANS. OB.2], CASTIGLIONE DEI PEPOLI, CAVEZZO, CERIGNALE, CIVITELLA DI ROMAGNA, COLI, COLLAGNA, COMPIANO, CONSELICE [OB.2], COPPARO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COPPARO [OB.2], COPPARO [SOST. TRANS. OB.2], CORNIGLIO, CORREGGIO [SOST. TRANS. OB.2], CORTE BRUGNATELLA, COTIGNOLA [OB.2], DOVADOLA, FABBRICO, FAENZA [OB.2], FANANO, FARINI, FERRARA [OB.2 DEROGA 87.3.C], FERRARA [OB.2], FERRARA [SOST. TRANS OB.2], FERRIERE, FIUMALBO, FONTANELICE, FORMIGNANA, FRASSINORO, FUSIGNANO [OB.2], GALEATA, GRANAGLIONE, GROPPARELLO [OB.2], JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, LAMA MOCOGNO, LIGONCHIO, LUGO [OB.2], MASI TORELLO [OB.2], MASSA FISCAGLIA, MASSA LOMBARDA [OB.2], MERCATO SARACENO, MIGLIARINO, MIGLIARO, MODIGLIANA [OB.2], MONCHIO DELLE CORTI, MONDAINO, MONGHIDORO, MONTECRETO, MONTEFIORINO, MONTEGRIDOLFO, MONTESE, MORFASSO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, NOVI DI MODENA, OTTONE, PALAGANO, PALANZANO, PAVULLO NEL FRIGNANO [OB.2], PAVULLO NEL FRIGNANO [SOST. TRANS. OB.2], PECORARA, PELLEGRINO PARMENSE, PIEVEPELAGO, PIOZZANO, POLINAGO, PORRETTA TERME [OB.2], PORTOMAGGIORE [OB.2], PREDAPPIO [OB.2], RAMISETO, REGGIO NELL'EMILIA [SOST. TRANS. OB.2], RIO SALICETO, RIOLO TERME [OB.2], RIOLUNATO, RO [OB.2 DEROGA 87.3.C], RO [OB.2], ROCCA SAN CASCIANO, ROLO, RONCOFREDDO, RUSSI [OB.2], SALUDECIO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, SAN MARTINO IN RIO, SARSINA, SESTOLA, SOGLIANO AL RUBICONE, SOLAROLO [OB.2], SOLIGNANO, TERENZO, TIZZANO VAL PARMA, TOANO, TORNOLO, TORRIANA, TRAVO [OB.2], TRESIGALLO, VALMOZZOLA, VARANO DE'MELEGARI [OB.2], VARSI, VERGHERETO, VETTO, VIANO [OB.2], VILLA MINOZZO, VOGHIERA [OB.2], ZERBA, ZOCCA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento, Riconversione	26
	Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	16
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento, Riconversione	23
	Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	13
H 55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H 55.30.1.B - Esercizi di ristorazione non annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Ampliamento, Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riconversione	24
	Riattivazione, Trasferimento	14

REGIONE TOSCANA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55 21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.F - Aree attrezzate per rulottes, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.22.H - Parchi per vacanze, H.55.23.1.H - Centri di vacanze per ragazzi, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, I 63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[1], O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.2.A - Impianti natatori[2], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi[3], O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Solo se annessi a strutture ricettive o a stabilimenti termali.
[2] Solo se annessi a strutture ricettive o congressuali.
[3] Solo se annessi a strutture ricettive.

REGIONE TOSCANA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE TOSCANA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere. H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze. H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici. I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie. Motels di tutte le categorie. Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	5
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.. O.93.04.2.A - Stabilimenti. impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Ammodernamento	10
	Ampliamento. Nuovo Impianto	5

REGIONE TOSCANA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: APPENNINO - AMIATA - ARCIPELAGO TOSCANO ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGHIARI, ARCIDOSSO, AULLA [OB.2 DEROGA 87.3.C], AULLA [SOST. TRANS. OB.2]. BADIA TEDALDA, BAGNI DI LUCCA [OB.2 DEROGA 87.3.C], BAGNI DI LUCCA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA [OB.2 DEROGA 87.3.C], BARGA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BIBBIENA, BORGO A MOZZANO. BORGO SAN LORENZO, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO. CAPOLIVERI. CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE. CASOLA IN LUNIGIANA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCOGNANO. CASTEL SAN NICCOLO'. CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO. COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO. FABBRICHE DI VALLICO. FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICANO, GIUNCUGNANO. ISOLA DEL GIGLIO. LICCIANA NARDI, LONDA, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MINUCCIANO. MOLAZZANA, MONTEMIGNAIO, MONTERCHI, MULAZZO, ORTIGNANO RAGGIOLO. PALAZZUOLO SUL SENIO. PESCAGLIA. PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PISTOIA [OB.2], PISTOIA [SOST. TRANS. OB.2], PITEGLIO, PODENZANA, PONTREMOLI [OB.2], PONTREMOLI [SOST. TRANS. OB.2]. POPPI. PORTO AZZURRO. PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO, RADICOFANI, RIO MARINA. RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SCARPERIA, SEGGIANO, SEMPRONIANO, SESTINO. SILLANO, STIA, TALLA, TRESANA, VAGLI SOTTO, VAGLIA, VAIANO. VERGEMOLI, VERNIO, VICCHIO, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA [OB.2], VILLAFRANCA IN LUNIGIANA [SOST. TRANS. OB.2], ZERI		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.21.2.A - Rifugi alpini. H.55.23.2.B - Case per ferie. H.55.23.4.A - Affittacamere. H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici. I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, Alberghi di tutte le categorie, Campeggi di tutte le categorie. Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	5
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie. ecc.. O.93.04.2.A - Stabilimenti. impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Ammodernamento	10
	Ampliamento, Nuovo Impianto	5

REGIONE UMBRIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici[1], H.55.23.5.A - Country house[1], H.55.23.6.A - Residenze della salute[2], H.55.23.6.B - Residenze d'epoca[3], I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali[4], I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.22.E - House-boat, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[5].

[1] L.R. n.8/94.
[2] L.R. n.4/93.
[3] L.R. n.13/90.
[4] Docup ob.2 2000-2006 (strutture pararicettive).
[5] L.R. n.48/87.

REGIONE UMBRIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE UMBRIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.6.A - Residenze della salute, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.22.E - House-boat, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia. Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Nuovo Impianto	19
	Riattivazione, Riconversione	18
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Nuovo Impianto	16
	Riattivazione, Riconversione	15

REGIONE MARCHE
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero)[1], H.55.23.5.A - Country house[2], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali[3], O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[4], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)[5], O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[5], O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate[6], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Purché impresa; si intende recupero di nuclei frazionali per creazione di infrastrutture connesse al turismo e strutture ricettive minori - Docup ob.2.
[2] L.R. n.31/94.
[3] Docup ob.2
[4] Si intendono discoteche e sale da ballo - L.R. n.33/91.
[5] L.R. n.33/91 e Docup ob.2.
[6] L.R. n.33/91.

REGIONE MARCHE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: ZONA MONTANA SVILUPPATA ACQUALAGNA, APECCHIO, APIRO, AUDITORE, BELFORTE DEL CHIENTI, CAGLI, CALDAROLA, CASTELRAIMONDO, CASTIGNANO [OB.2], CASTIGNANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CINGOLI, COLMURANO [OB.2], COLMURANO [SOST. TRANS. OB.2], COMUNANZA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMUNANZA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CUPRAMONTANA, ESANATOGLIA, FERMIGNANO, FORCE, FOSSOMBRONE, MAIOLO, MERCATELLO SUL METAURO, MONDAVIO, NOVAFELTRIA, PERGOLA, PETRIANO, PIOBBICO, ROCCAFLUVIONE, SAN LEO, SAN SEVERINO MARCHE, SANT'AGATA FELTRIA, SANT'ANGELO IN VADO [OB.2], SANT'ANGELO IN VADO [SOST. TRANS. OB.2], SASSOFERRATO, SERRAPETRONA, SERRUNGARINA, TREIA, URBANIA [OB.2], URBANIA [SOST. TRANS. OB.2], URBINO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero)	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Nuovo Impianto	8
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	18
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8

AREA: ZONA MONTANA POTENZIALE
BORGO PACE, CAMERINO, CANTIANO, CASTELDELCI, FIUMINATA, FRONTONE, GAGLIOLE, ISOLA DEL PIANO, LORO PICENO, MACERATA FELTRIA, MATELICA, MERGO, MONTE CERIGNONE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTELPARO, MONTEMAGGIORE AL METAURO, MUCCIA, ORCIANO DI PESARO, PEGLIO, PIORACO, POGGIO SAN VICINO, ROSORA, ROTELLA, SALTARA, SAN LORENZO IN CAMPO, SANT'ANGELO IN PONTANO, SASSOFELTRIO, SEFRO, SERRA SANT'ABBONDIO, STAFFOLO

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	22
	Nuovo Impianto	16
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Nuovo Impianto	12
H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero)	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Nuovo Impianto	10
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	14
O.92 32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	21
O.92 33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15
	Nuovo Impianto	10
O.92 61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	10

AREA: ZONA MONTANA MARGINALE
APPIGNANO DEL TRONTO, BARCHI, BELFORTE ALL'ISAURO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CERRETO D'ESI, FRATTE ROSA, GUALDO, LUNANO [OB.2], LUNANO [SOST. TRANS. OB.2], MERCATINO CONCA, MONTE SAN MARTINO, MONTECALVO IN FOGLIA, MONTEDINOVE, MONTEFELCINO, PALMIANO, PENNA SAN GIOVANNI, PIAGGE, RIPE SAN GINESIO, SAN GIORGIO DI PESARO, SANT'IPPOLITO, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SASSOCORVARO, SERRAVALLE DI CHIENTI, SMERILLO, TALAMELLO, TAVOLETO, VENAROTTA [OB.2 DEROGA 87.3.C], VENAROTTA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C]

Attività	Tipologia	Punti
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
O.92 33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	12
	Nuovo Impianto	6

AREA: ZONA PARCHI SVILUPPATA
ARCEVIA, ARQUATA DEL TRONTO, CARPEGNA, CASTELSANTANGELO SUL NERA, FABRIANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FABRIANO [SOST TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FRONTINO, MONTECOPIOLO, MONTEFORTINO, MONTEMONACO, PENNABILLI, PIANDIMELETO [OB.2], PIANDIMELETO [SOST. TRANS. OB.2], PIETRARUBBIA, SAN GINESIO, URBISAGLIA [OB.2], URBISAGLIA [SOST. TRANS. OB.2], USSITA

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	27
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Nuovo Impianto	14
H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero), O.92 33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Nuovo Impianto	12
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	22
	Nuovo Impianto	16
O.92 32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	20

AREA: ZONA PARCHI POTENZIALE
AMANDOLA, BOLOGNOLA, FIASTRA, MONTEGALLO, SERRA SAN QUIRICO, VISSO

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	29
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	26
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Nuovo Impianto	16
H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero), O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Nuovo Impianto	14
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	18
O.92 32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	22
O.92 33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	14

AREA: ZONA PARCHI MARGINALE
ACQUACANINA, CESSAPALOMBO, FIORDIMONTE, MONTE CAVALLO, PIEVE TORINA, PIEVEBOVIGLIANA

Attività	Tipologia	Punti
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	10

AREA: ZONA COLLINARE SVILUPPATA
ASCOLI PICENO [OB.2 DEROGA 87.3.C], ASCOLI PICENO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BARBARA, CASTELLEONE DI SUASA, COSSIGNANO, FILOTTRANO, MAIOLATI SPONTINI [OB.2], MAIOLATI SPONTINI [SOST. TRANS. OB.2], MONTALTO DELLE MARCHE, MONTECASSIANO, MONTEPRANDONE [OB.2], OFFIDA, POGGIO SAN MARCELLO, RIPATRANSONE, SERVIGLIANO

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	21
H 55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O 92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	12
	Nuovo Impianto	6

AREA: ZONA COLLINARE POTENZIALE
APPIGNANO, CASTELPLANIO [OB.2], CASTELPLANIO [SOST. TRANS. OB.2], COLLI DEL TRONTO, FALERONE, FOLIGNANO, JESI, LAPEDONA, MONSAMPOLO DEL TRONTO [OB.2], MONSANO, MONTAPPONE, MONTE GIBERTO, MONTE PORZIO, MONTE VIDON COMBATTE, MONTEFANO, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTERUBBIANO, OSTRA [OB.2], PETRITOLI, POLLENZA, SAN MARCELLO, SERRA DE'CONTI, SPINETOLI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SPINETOLI [SOST. TRANS. OB 2 DEROGA 87.3.C]

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	14
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	10
H 55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	12
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
	Nuovo Impianto	10
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8
O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8

AREA: ZONA COLLINARE MARGINALE
BELMONTE PICENO, BELVEDERE OSTRENSE, CARASSAI, CASTEL DI LAMA, CASTELBELLINO [OB.2], CASTELBELLINO [SOST. TRANS. OB.2], CASTORANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [SOST. TRANS. OB.2], GROTTAZZOLINA, MALTIGNANO, MASSA FERMANA, MONSAMPIETRO MORICO, MONTE RINALDO, MONTE ROBERTO [OB.2], MONTE ROBERTO [SOST. TRANS. OB.2], MONTE SAN VITO, MONTE VIDON CORRADO, MONTECAROTTO, MONTELEONE DI FERMO, MONTOTTONE, MORESCO [OB.2], MORESCO [SOST. TRANS OB.2], MORRO D'ALBA, ORTEZZANO [OB.2], ORTEZZANO [SOST. TRANS. OB.2], PONZANO DI FERMO, SAN PAOLO DI JESI, SANTA MARIA NUOVA

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	16
H 55.23.5.A - Country house	Riconversione, Riattivazione Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8
O.92.32.B Centri, sale e strutture congressuali	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	12
	Nuovo Impianto	6
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero	Ampliamento, Ammodernamento	13
	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	10
	Nuovo Impianto	4
O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	13
	Riconversione, Riattivazione, Trasferimento	10

AREA: ZONA TERMALE SVILUPPATA
GENGA, MONTE GRIMANO TERME, SARNANO

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	27
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	14
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	12
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	24
	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Nuovo Impianto	18

AREA: ZONA TERMALE POTENZIALE
ACQUASANTA TERME, TOLENTINO [OB.2], TOLENTINO [SOST. TRANS. OB.2]

Attività	Tipologia	Punti
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia, Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	29
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	26
	Nuovo Impianto	20
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
H 55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	18
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	22
	Nuovo Impianto	16
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	14

AREA: ZONA COSTIERA SVILUPPATA
ANCONA [OB.2], FANO [OB.2], GROTTAMMARE [OB.2], MASSIGNANO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO [OB.2], SENIGALLIA

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	24
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	20
H 55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	19
	Nuovo Impianto	13
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	17
	Nuovo Impianto	11
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15
	Nuovo Impianto	9

AREA: ZONA COSTIERA POTENZIALE
CIVITANOVA MARCHE [OB.2]

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	26
	Riattivazione, Riconversione Trasferimento	23
	Nuovo Impianto	17
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	19
	Nuovo Impianto	13
H 55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	24
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	21
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	17
	Nuovo Impianto	11

REGIONE MARCHE
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: SPECIALE MARCHE BOLOGNOLA, BORGO PACE, CANTIANO, CASTELDELCI, FIASTRA, FIUMINATA, FRONTONE, GAGLIOLE, ISOLA DEL PIANO, LAPEDONA, LORO PICENO, MACERATA FELTRIA, MERGO, MONTE CERIGNONE, MONTE GIBERTO, MONTE PORZIO, MONTE VIDON COMBATTE, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTERUBBIANO, MUCCIA, ORCIANO DI PESARO, OSTRA [OB.2], PEGLIO, PIORACO, POGGIO SAN VICINO, ROSORA, SANT'ANGELO IN PONTANO, SASSOFELTRIO, SEFRO, SERRA SAN QUIRICO, SERRA SANT'ABBONDIO, STAFFOLO, VISSO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
	Nuovo Impianto	10
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	12
	Nuovo Impianto	6
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
H.55.23.5.A - Country house	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	14
	Nuovo Impianto	8
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento, Ammodernamento	13
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10
	Nuovo Impianto	4
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.	Ampliamento, Ammodernamento	13
	Nuovo Impianto	4

REGIONE LAZIO
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale[1], I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.[2], O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere[3], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Compreso il turismo marino.
[2] Compresi impianti per l'innevamento artificiale.
[3] Limitatamente quelli annessi alle strutture ricettive.

REGIONE LAZIO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

Nessuna.

REGIONE ABRUZZO
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55 23.5.A - Country house.

REGIONE ABRUZZO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: MONTANA AQUILA-CHIETI-PESCARA-TERAMO

ABBATEGGIO, ACCIANO, AIELLI, ALANNO, ALFEDENA, ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ARCHI, ARSITA, ATELETA, ATESSA, ATRI, AVEZZANO, BALSORANO, BARETE, BARISCIANO, BARREA, BASCIANO, BISEGNA, BISENTI, BOLOGNANO, BOMBA, BORRELLO, BRITTOLI, BUGNARA, BUSSI SUL TIRINO, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO, CAMPLI, CAMPO DI GIOVE, CAMPOTOSTO, CANISTRO, CANSANO, CANZANO, CAPESTRANO, CAPISTRELLO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CARAMANICO TERME, CARAPELLE CALVISIO, CARPINETO DELLA NORA, CARPINETO SINELLO, CARSOLI, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, CASALINCONTRADA, CASOLI, CASTEL CASTAGNA CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTEL DI SANGRO, CASTELGUIDONE, CASTELLAFIUME, CASTELLALTO, CASTELLI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTIGLIONE A CASAURIA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, CELANO, CELENZA SUL TRIGNO, CELLINO ATTANASIO, CERCHIO, CERMIGNANO, CIVITA D'ANTINO, CIVITALUPARELLA, CIVITAQUANA, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA CASANOVA, CIVITELLA DEL TRONTO, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CIVITELLA ROVETO, COCULLO, COLLARMELE, COLLEDARA, COLLEDIMACINE, COLLEDIMEZZO, COLLELONGO, COLLEPIETRO, CORFINIO, CORTINO, CORVARA, CROGNALETO, CUGNOLI, CUPELLO, DOGLIOLA, FAGNANO ALTO, FALLO, FANO ADRIANO, FARA SAN MARTINO, FARINDOLA, FONTECCHIO, FOSSA, FRAINE, FRESAGRANDINARIA, FURCI, GAGLIANO ATERNO, GAMBERALE, GESSOPALENA, GIOIA DEI MARSI, GISSI, GORIANO SICOLI, GUARDIAGRELE, GUILMI, INTRODACQUA, ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, L'AQUILA [OB.2 (Abruzzo)], LAMA DEI PELIGNI, LECCE NEI MARSI, LENTELLA, LETTOMANOPPELLO, LETTOPALENA, LISCIA, LORETO APRUTINO, LUCO DEI MARSI, LUCOLI, MAGLIANO DE' MARSI, MANOPPELLO, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, MONTAZZOLI, MONTEBELLO DI BERTONA, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTEFINO, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MONTEODORISIO, MONTEREALE, MONTORIO AL VOMANO, MORINO, NAVELLI, NOCCIANO, NOTARESCO, OCRE, OFENA, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PACENTRO, PAGLIETA, PALENA, PALMOLI, PALOMBARO, PENNA SANT'ANDREA, PENNADOMO, PENNAPIEDIMONTE, PENNE, PERETO, PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PESCOSANSONESCO, PETTORANO SUL GIZIO, PIETRACAMELA, PIETRAFERRAZZANA, PIETRANICO, PIZZOFERRATO, PIZZOLI, POGGIO PICENZE, POPOLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, PRETORO, PREZZA, QUADRI, RAIANO, RAPINO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, ROCCA PIA, ROCCA SANTA MARIA, ROCCACASALE, ROCCAMONTEPIANO, ROCCAMORICE, ROCCARASO, ROCCASCALEGNA, ROCCASPINALVETI, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SALLE, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN BUONO, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN GIOVANNI LIPIONI, SAN PIO DELLE CAMERE, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTE MARIE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCAFA, SCANNO, SCERNI, SCHIAVI DI ABRUZZO, SCONTRONE, SCOPPITO, SCURCOLA MARSICANA, SECINARO, SERRAMONACESCA, SULMONA, TAGLIACOZZO, TARANTA PELIGNA, TIONE DEGLI ABRUZZI, TOCCO DA CASAURIA, TORNARECCIO, TORNIMPARTE, TORREBRUNA, TORRICELLA PELIGNA, TORRICELLA SICURA, TOSSICIA, TRASACCO, TUFILLO, TURRIVALIGNANI, VALLE CASTELLANA, VICOLI, VILLA CELIERA, VILLA SANT'ANGELO, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLA SANTA MARIA, VILLALAGO, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	28
	Riattivazione, Riconversione	26
	Nuovo Impianto	25
	Trasferimento	19
Campeggi di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione	23
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	16
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Ammodernamento	26
	Riattivazione, Riconversione	24
	Nuovo Impianto	23
	Trasferimento	17
H 55.21.2.A - Rifugi alpini	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione	21
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	14
H 55.23.2.B - Case per ferie	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Nuovo Impianto	19
	Trasferimento	13
H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Motels di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione	19
	Nuovo Impianto	18
	Trasferimento	12
Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	30
	Riattivazione, Riconversione	28
	Nuovo Impianto	27
	Trasferimento	21
Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Riattivazione, Riconversione	25
	Nuovo Impianto	24
	Trasferimento	18

AREA: COLLINARE CHIETI-PESCARA-TERAMO
ALTINO, ANCARANO, ARI, ARIELLI, BELLANTE, BUCCHIANICO, CANOSA SANNITA, CASACANDITELLA, CASTEL FRENTANO, CATIGNANO, CEPAGATTI, CHIETI, COLLECORVINO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, CORROPOLI, CRECCHIO, ELICE, FARA FILIORUM PETRI, FILETTO, FRISA, GIULIANO TEATINO, LANCIANO, MIGLIANICO, MORRO D'ORO, MOSCIANO SANT'ANGELO, MOSCUFO, MOZZAGROGNA, NERETO, ORSOGNA, PERANO, PIANELLA [OB.2 (Abruzzo)], PICCIANO, POGGIOFIORITO, POLLUTRI, RIPA TEATINA, ROSCIANO, SAN GIOVANNI TEATINO, SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, SANT'OMERO, SANTA MARIA IMBARO, TERAMO, TOLLO, TORANO NUOVO, TORRE DE' PASSERI, TORREVECCHIA TEATINA, TREGLIO, VACRI, VILLALFONSINA, VILLAMAGNA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione	23
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	16
Campeggi di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Nuovo Impianto	19
	Trasferimento	13
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione	21
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	14
H.55.21.2.A - Rifugi alpini	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione	18
	Nuovo Impianto	17
	Trasferimento	11
H.55.23.2.B - Case per ferie	Ampliamento, Ammodernamento	19
	Riattivazione, Riconversione	17
	Nuovo Impianto	16
	Trasferimento	10
H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Motels di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione	16
	Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	9
Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Riattivazione, Riconversione	25
	Nuovo Impianto	24
	Trasferimento	18
Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	24
	Riattivazione, Riconversione	22
	Nuovo Impianto	21
	Trasferimento	15

AREA: COSTIERA ATTREZZATA
ALBA ADRIATICA, CITTA' SANT'ANGELO [OB.2 (Abruzzo)], GIULIANOVA, MARTINSICURO [OB.2 (Abruzzo)], PINETO, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SILVI, TORTORETO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione	21
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	14
Campeggi di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione	18
	Nuovo Impianto	17
	Trasferimento	11
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione	19
	Nuovo Impianto	18
	Trasferimento	12
H.55.23.2.B - Case per ferie	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione	15
	Nuovo Impianto	14
	Trasferimento	8
H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Motels di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	16
	Riattivazione, Riconversione	14
	Nuovo Impianto	13
	Trasferimento	7
Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione	23
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	16
Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Nuovo Impianto	19
	Trasferimento	13

AREA: COSTIERA POCO ATTREZZATA CASALBORDINO, FOSSACESIA, ORTONA, ROCCA SAN GIOVANNI, SAN SALVO [FO DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], SAN SALVO [OB.2 DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], SAN VITO CHIETINO, TORINO DI SANGRO, VASTO [FO DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], VASTO [OB.2 DEROGA 87.3.C (Abruzzo)]		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, Alberghi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	28
	Riattivazione, Riconversione	26
	Nuovo Impianto	25
	Trasferimento	19
Campeggi di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Riattivazione, Riconversione	23
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	16
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Ampliamento, Ammodernamento	26
	Riattivazione, Riconversione	24
	Nuovo Impianto	23
	Trasferimento	17
H.55.23.2.B - Case per ferie	Ampliamento, Ammodernamento	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Nuovo Impianto	19
	Trasferimento	13
H 55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Motels di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	21
	Riattivazione, Riconversione	19
	Nuovo Impianto	18
	Trasferimento	12
Villaggi turistici di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	30
	Riattivazione, Riconversione	28
	Nuovo Impianto	27
	Trasferimento	21
Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Riattivazione, Riconversione	25
	Nuovo Impianto	24
	Trasferimento	18

REGIONE ABRUZZO
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie

Area	Tipologia	Punti
AREA: MONTANA AQUILA-CHIETI-PESCARA-TERAMO ABBATEGGIO. ACCIANO, AIELLI, ALANNO. ALFEDENA. ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ARCHI, ARSITA, ATELETA, ATESSA, ATRI, AVEZZANO, BALSORANO, BARETE, BARISCIANO, BARREA, BASCIANO, BISEGNA, BISENTI. BOLOGNANO, BOMBA, BORRELLO, BRITTOLI. BUGNARA. BUSSI SUL TIRINO, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO. CAMPLI, CAMPO DI GIOVE, CAMPOTOSTO. CANISTRO, CANSANO, CANZANO, CAPESTRANO, CAPISTRELLO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CARAMANICO TERME. CARAPELLE CALVISIO. CARPINETO DELLA NORA, CARPINETO SINELLO, CARSOLI, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, CASALINCONTRADA, CASOLI, CASTEL CASTAGNA, CASTEL DEL MONTE. CASTEL DI IERI, CASTEL DI SANGRO, CASTELGUIDONE, CASTELLAFIUME, CASTELLALTO. CASTELLI, CASTELVECCHIO CALVISIO. CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTIGLIONE A CASAURIA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, CELANO, CELENZA SUL TRIGNO. CELLINO ATTANASIO. CERCHIO. CERMIGNANO. CIVITA D'ANTINO, CIVITALUPARELLA, CIVITAQUANA, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA CASANOVA, CIVITELLA DEL TRONTO, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CIVITELLA ROVETO, COCULLO. COLLARMELE, COLLEDARA, COLLEDIMACINE, COLLEDIMEZZO, COLLELONGO, COLLEPIETRO, CORFINIO, CORTINO. CORVARA. CROGNALETO, CUGNOLI. CUPELLO. DOGLIOLA, FAGNANO ALTO, FALLO, FANO ADRIANO, FARA SAN MARTINO, FARINDOLA, FONTECCHIO, FOSSA. FRAINE, FRESAGRANDINARIA, FURCI, GAGLIANO ATERNO, GAMBERALE, GESSOPALENA, GIOIA DEI MARSI, GISSI, GORIANO SICOLI. GUARDIAGRELE. GUILMI, INTRODACQUA. ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, L'AQUILA [OB.2 (Abruzzo)], LAMA DEI PELIGNI, LECCE NEI MARSI, LENTELLA, LETTOMANOPPELLO, LETTOPALENA. LISCIA, LORETO APRUTINO, LUCO DEI MARSI, LUCOLI, MAGLIANO DE' MARSI, MANOPPELLO, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, MONTAZZOLI, MONTEBELLO DI BERTONA, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTEFINO, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MONTEODORISIO. MONTEREALE, MONTORIO AL VOMANO, MORINO. NAVELLI, NOCCIANO, NOTARESCO, OCRE, OFENA, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO. OVINDOLI, PACENTRO. PAGLIETA. PALENA, PALMOLI, PALOMBARO, PENNA SANT'ANDREA, PENNADOMO, PENNAPIEDIMONTE, PENNE, PERETO. PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PESCOSANSONESCO, PETTORANO SUL GIZIO, PIETRACAMELA, PIETRAFERRAZZANA, PIETRANICO, PIZZOFERRATO. PIZZOLI. POGGIO PICENZE, POPOLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, PRETORO, PREZZA, QUADRI, RAIANO. RAPINO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, ROCCA PIA, ROCCA SANTA MARIA, ROCCACASALE. ROCCAMONTEPIANO, ROCCAMORICE. ROCCARASO. ROCCASCALEGNA, ROCCASPINALVETI, ROIO DEL SANGRO. ROSELLO, SALLE, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN BUONO. SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN GIOVANNI LIPIONI, SAN PIO DELLE CAMERE, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTE MARIE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCAFA, SCANNO, SCERNI, SCHIAVI DI ABRUZZO, SCONTRONE, SCOPPITO, SCURCOLA MARSICANA, SECINARO, SERRAMONACESCA, SULMONA, TAGLIACOZZO, TARANTA PELIGNA, TIONE DEGLI ABRUZZI, TOCCO DA CASAURIA, TORNARECCIO, TORNIMPARTE, TORREBRUNA, TORRICELLA PELIGNA, TORRICELLA SICURA, TOSSICIA, TRASACCO, TUFILLO, TURRIVALIGNANI, VALLE CASTELLANA, VICOLI, VILLA CELIERA. VILLA SANT'ANGELO. VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLA SANTA MARIA, VILLALAGO, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA. VITTORITO	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione. Riconversione	18
	Nuovo Impianto	17
	Trasferimento	11
AREA: COLLINARE CHIETI-PESCARA-TERAMO ALTINO. ANCARANO, ARI, ARIELLI, BELLANTE, BUCCHIANICO, CANOSA SANNITA, CASACANDITELLA, CASTEL FRENTANO, CATIGNANO. CEPAGATTI, CHIETI, COLLECORVINO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, CORROPOLI, CRECCHIO. ELICE, FARA FILIORUM PETRI, FILETTO. FRISA, GIULIANO TEATINO, LANCIANO, MIGLIANICO, MORRO D'ORO. MOSCIANO SANT'ANGELO, MOSCUFO, MOZZAGROGNA, NERETO, ORSOGNA, PERANO, PIANELLA [OB.2 (Abruzzo)], PICCIANO, POGGIOFIORITO, POLLUTRI, RIPA TEATINA. ROSCIANO, SAN GIOVANNI TEATINO, SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, SANT'OMERO, SANTA MARIA IMBARO, TERAMO, TOLLO, TORANO NUOVO, TORRE DE' PASSERI, TORREVECCHIA TEATINA, TREGLIO, VACRI, VILLALFONSINA, VILLAMAGNA	Ampliamento, Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione	15
	Nuovo Impianto	14
	Trasferimento	8
AREA: COSTIERA ATTREZZATA ALBA ADRIATICA, CITTA' SANT'ANGELO [OB.2 (Abruzzo)], GIULIANOVA, MARTINSICURO [OB.2 (Abruzzo)]. PINETO. ROSETO DEGLI ABRUZZI. SILVI, TORTORETO	Ampliamento, Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione	13
	Nuovo Impianto	12
	Trasferimento	6
AREA: COSTIERA POCO ATTREZZATA CASALBORDINO, FOSSACESIA, ORTONA. ROCCA SAN GIOVANNI, SAN SALVO [FO DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], SAN SALVO [OB.2 DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], SAN VITO CHIETINO. TORINO DI SANGRO, VASTO [FO DEROGA 87.3.C (Abruzzo)], VASTO [OB.2 DEROGA 87.3.C (Abruzzo)]	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Riattivazione. Riconversione	18
	Nuovo Impianto	17
	Trasferimento	11

REGIONE MOLISE
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55 1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali H.55.23.4.D - Pensioni, H.55 23.4.E - Bed & Breakfast, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero. O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

REGIONE MOLISE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: AGNONE
AGNONE, CAPRACOTTA

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	28
H 55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento, Ammodernamento	27
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	26
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento, Ammodernamento	26
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92 61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23

AREA: 1° SOTTOAREA AGNONE
BELMONTE DEL SANNIO, PESCOPENNATARO, SAN PIETRO AVELLANA, SANT'ANGELO DEL PESCO

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H 55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	22
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	22
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92 61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	19

AREA: 2° SOTTOAREA AGNONE
CAROVILLI, CASTEL DEL GIUDICE, CASTELVERRINO, PIETRABBONDANTE, POGGIO SANNITA [SOST. TRANS. OB.1 DEROGA 87.3.C], POGGIO SANNITA [SOST. TRANS. OB.1], VASTOGIRARDI

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H 55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	21
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	21
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92 61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	18

AREA: VENAFRO
VENAFRO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	28
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento, Ammodernamento	27
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	26
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento, Ammodernamento	26
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23

AREA: 1° SOTTOAREA VENAFRO
MONTENERO VAL COCCHIARA, RIONERO SANNITICO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H.55.1.O - Alberghi strutture integrale polifunzionali, H.55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	22
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	22
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	19

AREA: 2° SOTTOAREA VENAFRO
ACQUAVIVA D'ISERNIA, CASTEL SAN VINCENZO, CERRO AL VOLTURNO, COLLI A VOLTURNO, CONCA CASALE, FILIGNANO, FORNELLI, MONTAQUILA, PIZZONE, POZZILLI, ROCCHETTA A VOLTURNO, SCAPOLI, SESTO CAMPANO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.23.4.D - Pensioni	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	21
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	21
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti)	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	18

AREA: ISERNIA
ISERNIA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.23.4.D - Pensioni, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	29
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento, Ammodernamento	28
H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento, Ammodernamento	27
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento, Ammodernamento	26
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	25
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	20

AREA: SOTTOAREA ISERNIA
BAGNOLI DEL TRIGNO, CANTALUPO NEL SANNIO, CARPINONE, CASTELPETROSO, CASTELPIZZUTO, CHIAUCI, CIVITANOVA DEL SANNIO, FORLI' DEL SANNIO, FROSOLONE, LONGANO, MACCHIA D'ISERNIA, MACCHIAGODENA, MIRANDA, MONTERODUNI, PESCHE, PESCOLANCIANO, PETTORANELLO DEL MOLISE, ROCCAMANDOLFI, ROCCASICURA, SANT'AGAPITO, SANT'ELENA SANNITA, SANTA MARIA DEL MOLISE, SESSANO DEL MOLISE

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.23.4.D - Pensioni, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento, Ammodernamento	21
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	20
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	19
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	16
	Ampliamento, Ammodernamento	15

AREA: BOJANO
BOJANO, SAN MASSIMO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	29
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento, Ammodernamento	28
O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento, Ammodernamento	27
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	27
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento, Ammodernamento	26
H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24

AREA: 1° SOTTOAREA BOJANO
CERCEMAGGIORE, CERCEPICCOLA, SAN GIULIANO DEL SANNIO, SEPINO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento, Ammodernamento	25
H.55.1.F – Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
O.92.61.5.E – Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.93.04.2.A – Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.4.E – Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	23
H.55.30.1.C – Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H.55.23.4.D – Pensioni, H.55.23.5.B – Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A – Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C – Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D – Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	20

AREA: 2° SOTTOAREA BOJANO
CAMPOCHIARO, COLLE D'ANCHISE, GUARDIAREGIA, SAN POLOMATESE, SPINETE

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	22
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento, Ammodernamento	21
H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	19

AREA: CAMPOBASSO
CAMPOBASSO

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	29
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento, Ammodernamento	27
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	27
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento, Ammodernamento	26
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24

AREA: 1° SOTTOAREA CAMPOBASSO
BARANELLO, BUSSO, CAMPOLIETO, CASALCIPRANO, FOSSALTO, GAMBATESA, JELSI, LIMOSANO, MACCHIA VALFORTORE, MATRICE, MONACILIONI, MONTAGANO, ORATINO, PETRELLA TIFERNINA, PIETRACUPA, RICCIA, SALCITO, SAN BIASE, SAN GIOVANNI IN GALDO, SANT'ANGELO LIMOSANO, SANT'ELIA A PIANISI, TORELLA DEL SANNIO, TUFARA

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento, Ammodernamento	25
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H.55.23.4.E – Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	23
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	20

AREA: 2° SOTTOAREA CAMPOBASSO
CAMPODIPIETRA, CASTELBOTTACCIO, CASTROPIGNANO [SOST. TRANS. OB.1 DEROGA 87.3.C], CASTROPIGNANO [SOST. TRANS. OB.1], DURONIA, FERRAZZANO, GILDONE, LUCITO, MIRABELLO SANNITICO, MOLISE, PIETRACATELLA, RIPALIMOSANI, ROCCAVIVARA, TORO, TRIVENTO, VINCHIATURO

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento, Ammodernamento	22
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	22
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento, Ammodernamento	21
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	19

AREA: TERMOLI
CAMPOMARINO, MONTENERO DI BISACCIA, PETACCIATO, TERMOLI

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.4.D - Pensioni, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O 92.72.1 - Stabilimenti balneari, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento, Ammodernamento	29
H 55.1 O - Alberghi strutture integrate polifunzionali	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento, Ammodernamento	28
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	27
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento, Ammodernamento	26
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24

AREA: 1° SOTTOAREA TERMOLI
ACQUAVIVA COLLECROCE, CASTELMAURO, CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE, MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, PALATA, PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.23.4.D - Pensioni, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H 55.1 O - Alberghi strutture integrate polifunzionali	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
H 55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	22
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento, Ammodernamento	21
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento, Ammodernamento	19

AREA: SOTTOAREA LARINO PROVVIDENTI, SAN MARTINO IN PENSILIS		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento, Ammodernamento	25
Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	23
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento, Ammodernamento	20

AREA: AREA INTERESSATA DAL SISMA DEL 31.10.2002 BONEFRO, CASACALENDA, CASTELLINO DEL BIFERNO, COLLETORTO, LARINO, MONTELONGO, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, RIPABOTTONI, ROTELLO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SANTA CROCE DI MAGLIANO, URURI		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.23.4.E - Bed & Breakfast	Nuovo Impianto	30
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole, H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), Campeggi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento	30

REGIONE CAMPANIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalità[1], H.55.23.5.A - Country house[1], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali[1-2], O.92.33.B - Parchi divertimento[1], O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[1-3], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista[1-4], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.[1], O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf[1], O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi[1], O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[1], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[1].

[1] Con annessi servizi di ristorazione.
[2] Intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni di moda e mondane, con adeguati locali per servizi di segreteria ed organizzativi e simili.
[3] Intesi come night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, pista di go-kart, minigolf, piste di pattinaggio, impianti per la pesca sportiva e simili
[4] Intesi come piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto e simili.

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: 1 - ZONE SVILUPPATE AMALFI, ANACAPRI, ATRANI, BARANO D'ISCHIA, CAPRI, CASAMICCIOLA TERME, CETARA, CONCA DEI MARINI, FORIO, FURORE, ISCHIA, LACCO AMENO, MAIORI, MASSA LUBRENSE, META, MINORI, PIANO DI SORRENTO, POSITANO, PRAIANO, RAVELLO, SANT'AGNELLO, SERRARA FONTANA, SORRENTO, VICO EQUENSE, VIETRI SUL MARE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	0
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H 55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	18
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	6
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	12
	Nuovo Impianto	6
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari	Tutte le tipologie	30
O.92.33.B - Parchi divertimento	Tutte le tipologie	24

Attività	**Tipologia**	**Punti**
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	18
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	0
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	24
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	0

AREA: 2 - ZONE INTERMEDIE

AFRAGOLA, AGROPOLI, AIELLO DEL SABATO, AILANO, ALIFE, AMOROSI, APOLLOSA, ARZANO, ASCEA, AVELLINO, BACOLI, BAGNOLI IRPINO, BATTIPAGLIA, BENEVENTO, CAMEROTA, CAPACCIO, CAPRIATI A VOLTURNO, CAPRIGLIA IRPINA, CASAGIOVE, CASAL VELINO, CASAVATORE, CASERTA, CASORIA, CASTEL MORRONE, CASTEL VOLTURNO, CASTELLABATE, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DEL MATESE, CASTELPOTO, CELLOLE, CENTOLA, CERCOLA, CERRETO SANNITA, CIORLANO, CONTRADA, CUSANO MUTRI, EBOLI, ERCOLANO, FAICCHIO, FONTEGRECA, FRAGNETO MONFORTE, GALLO MATESE, GIOIA SANNITICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, GROTTOLELLA, GUARDIA SANFRAMONDI, ISPANI, LETINO, LIMATOLA, MANOCALZATI, MARANO DI NAPOLI, MELITO DI NAPOLI, MERCOGLIANO, MONDRAGONE, MONTE DI PROCIDA, MONTECORICE, MONTEFREDANE, MORCONE, MUGNANO DI NAPOLI, NAPOLI, OSPEDALETTO D'ALPINOLO, PADULA, PERTOSA, PESCO SANNITA, PIEDIMONTE MATESE, PIETRAROJA, PIETRELCINA, PISCIOTTA, POLLICA, POMPEI, PONTECAGNANO FAIANO, PORTICI, POZZUOLI, PRATA SANNITA, PRATELLA, PROCIDA, PUGLIANELLO, RAVISCANINA, SALERNO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN GREGORIO MATESE, SAN LEUCIO DEL SANNIO, SAN LORENZELLO, SAN MAURO CILENTO, SAN NICOLA LA STRADA, SAN NICOLA MANFREDI, SAN POTITO SANNITICO, SAN SALVATORE TELESINO, SANT'ANGELO A CUPOLO, SANT'ANGELO D'ALIFE, SANTA MARINA, SAPRI, SASSINORO, SESSA AURUNCA, TELESE TERME, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, VALLE AGRICOLA, VIBONATI, VOLLA

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H.55.23.5.A - Country house, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Tutte le tipologie	30
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, O.92.33.B - Parchi divertimento	Tutte le tipologie	24
I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	6
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	18
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	24
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	0

AREA: 3 - ZONE POTENZIALI

ACERNO, ACERRA, AGEROLA, AIROLA, ALBANELLA, ALFANO. ALTAVILLA SILENTINA. ANGRI, AQUARA, ARIENZO, ARPAIA, ATENA LUCANA. ATRIPALDA, AULETTA, AVELLA, AVERSA, BAIANO, BARONISSI, BELLIZZI, BELLOSGUARDO, BONEA, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BUCCIANO, BUCCINO, BUONABITACOLO, CAGGIANO, CAIAZZO, CALABRITTO, CALVANICO. CALVI RISORTA. CAMPAGNA, CAMPORA, CANNALONGA, CAPOSELE, CAPUA, CARINOLA, CASALBUONO, CASALETTO SPARTANO. CASALNUOVO DI NAPOLI. CASALUCE, CASAPESENNA, CASELLE IN PITTARI, CASSANO IRPINO, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL SAN LORENZO, CASTELCIVITA. CASTELNUOVO CILENTO, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTELVETERE SUL CALORE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI. CAUTANO, CAVA DE' TIRRENI. CELLE DI BULGHERIA, CERASO, CERVINARA, CERVINO, CHIUSANO DI SAN DOMENICO, CICERALE, CIMITILE, COLLIANO, CONCA DELLA CAMPANIA, CONTRONE. CONTURSI TERME. CORBARA. CORLETO MONFORTE. CUCCARO VETERE, FALCIANO DEL MASSICO, FELITTO. FISCIANO. FOGLIANISE, FORCHIA, FRASSO TELESINO. FUTANI, GALLUCCIO, GIFFONI SEI CASALI. GIFFONI VALLE PIANA, GIOI, GIUNGANO, GRAGNANO. LAUREANA CILENTO, LAURINO, LAURITO, LAURO. LAVIANO, LETTERE, LIONI, LIVERI. LUSTRA, MADDALONI, MAGLIANO VETERE, MARCIANISE, MARZANO APPIO, MASSA DI SOMMA, MELIZZANO. MERCATO SAN SEVERINO. MIGNANO MONTE LUNGO, MOIANO, MOIO DELLA CIVITELLA, MONTANO ANTILIA, MONTE SAN GIACOMO, MONTECORVINO PUGLIANO. MONTECORVINO ROVELLA. MONTEFORTE CILENTO, MONTEFORTE IRPINO, MONTELLA, MONTEMARANO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTESARCHIO, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE. MORIGERATI, MUGNANO DEL CARDINALE, NOCERA INFERIORE. NOCERA SUPERIORE, NOLA, NOVI VELIA, NUSCO. OGLIASTRO CILENTO, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, OMIGNANO, ORRIA, OTTATI. OTTAVIANO, PADULI, PAGANI, PALOMONTE, PANNARANO, PAOLISI, PAUPISI, PELLEZZANO. PERDIFUMO, PERITO, PETINA, PIAGGINE, PIETRASTORNINA, PIMONTE, POLLA, POLLENA TROCCHIA, POMIGLIANO D'ARCO, PONTELANDOLFO, POSTIGLIONE, PRIGNANO CILENTO QUADRELLE, QUALIANO, QUARTO, RICIGLIANO, ROCCADASPIDE, ROCCAGLORIOSA, ROCCAMONFINA. ROCCAPIEMONTE. ROCCARAINOLA. ROFRANO. ROMAGNANO AL MONTE, ROSCIGNO, ROTONDI, RUTINO, SACCO. SALA CONSILINA. SALENTO. SALVITELLE, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN MANGO PIEMONTE, SAN MARTINO VALLE CAUDINA, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN MAURO LA BRUCA. SAN MICHELE DI SERINO, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN PRISCO, SAN RUFO, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, SAN VALENTINO TORIO, SANT'AGATA DE' GOTI, SANT'ANASTASIA, SANT'ANGELO A FASANELLA, SANT'ANGELO A SCALA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, SANT'ANTONIO ABATE, SANT'ARSENIO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. SANTA LUCIA DI SERINO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARIA LA CARITA', SANTO STEFANO DEL SOLE, SANTOMENNA, SANZA, SARNO, SASSANO, SCAFATI, SCALA, SENERCHIA, SERINO, SERRAMEZZANA, SERRE, SESSA CILENTO, SIANO, SICIGNANO DEGLI ALBURNI, SIRIGNANO, SOLOFRA, SOLOPACA, SOMMA VESUVIANA. SORBO SERPICO, SPERONE, STELLA CILENTO, STIO, SUMMONTE, TEANO, TEGGIANO, TERZIGNO, TOCCO CAUDIO, TORA E PICCILLI, TORCHIARA, TORRACA, TORRE ORSAIA, TORRECUSO, TORTORELLA, TRAMONTI, TRECASE, TRENTINARA, VALLE DELL'ANGELO, VALLO DELLA LUCANIA, VALVA. VISCIANO. VITULANO, VOLTURARA IRPINA

Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.1 A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle. H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle. H 55.23.4.C - Case religiose di ospitalita'. H.55.23.5.A - Country house. H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici. Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Tutte le tipologie	30
H 55.1 D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle. H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie. ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
H 55.1 E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	18
I.63.30.1 A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming. I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Riconversione. Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	12
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Riconversione. Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	12
O.92.33.B - Parchi divertimento	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Nuovo Impianto	6
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici. idrotermominerali e di talassoterapia	Riconversione. Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	24
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	24
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18

AREA: 4 - ZONE INTERNE

ALTAVILLA IRPINA, ALVIGNANO, ANDRETTA, APICE, AQUILONIA, ARIANO IRPINO, ARPAISE, BAIA E LATINA, BASELICE, BELLONA, BISACCIA, BONITO, BRUSCIANO, BUONALBERGO, CAIANELLO, CAIRANO, CAIVANO, CALITRI, CALVI, CALVIZZANO, CAMIGLIANO, CAMPOLATTARO, CAMPOLI DEL MONTE TABURNO, CAMPOSANO, CANCELLO ED ARNONE, CANDIDA, CAPODRISE, CARBONARA DI NOLA, CARDITO, CARIFE, CARINARO, CASAL DI PRINCIPE, CASALBORE, CASALDUNI, CASAMARCIANO, CASANDRINO, CASAPULLA, CASOLA DI NAPOLI, CASTEL BARONIA, CASTEL CAMPAGNANO, CASTEL DI SASSO, CASTELFRANCI, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELLO DI CISTERNA, CASTELPAGANO, CASTELVENERE, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, CEPPALONI, CESA, CESINALI, CHIANCHE, CICCIANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, COMIZIANO, CONZA DELLA CAMPANIA, CRISPANO, CURTI, DOMICELLA, DRAGONI, DUGENTA, DURAZZANO, FLUMERI, FOIANO DI VAL FORTORE, FONTANAROSA, FORINO, FORMICOLA, FRAGNETO L'ABATE, FRANCOLISE, FRATTAMAGGIORE, FRATTAMINORE, FRIGENTO, FRIGNANO, GESUALDO, GIANO VETUSTO, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, GRAZZANISE, GRECI, GRICIGNANO DI AVERSA, GROTTAMINARDA, GRUMO NEVANO, GUARDIA LOMBARDI, LACEDONIA, LAPIO, LIBERI, LUOGOSANO, LUSCIANO, MACERATA CAMPANIA, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, MARZANO DI NOLA, MELITO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, MOLINARA, MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO, MONTEFALCIONE, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, MONTEFUSCO, MONTEMILETTO, MONTEVERDE, MORRA DE SANCTIS, MOSCHIANO, ORTA DI ATELLA, PAGO DEL VALLO DI LAURO, PAGO VEIANO, PALMA CAMPANIA, PARETE, PAROLISE, PASTORANO, PATERNOPOLI, PETRURO IRPINO, PIANA DI MONTE VERNA, PIETRADEFUSI, PIETRAMELARA, PIETRAVAIRANO, PIGNATARO MAGGIORE, POGGIOMARINO, PONTE, PONTELATONE, PORTICO DI CASERTA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, PRATOLA SERRA, PRESENZANO, QUINDICI, RECALE, REINO, RIARDO, ROCCA D'EVANDRO, ROCCA SAN FELICE, ROCCABASCERANA, ROCCAROMANA, ROCCHETTA E CROCE, RUVIANO, SALZA IRPINA, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN CIPRIANO D'AVERSA, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN LUPO, SAN MANGO SUL CALORE, SAN MARCELLINO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA BARONIA, SAN PAOLO BEL SITO, SAN PIETRO INFINE, SAN POTITO ULTRA, SAN SOSSIO BARONIA, SAN TAMMARO, SAN VITALIANO, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SANT'ANTIMO, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, SANT'ARPINO, SANTA CROCE DEL SANNIO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA LA FOSSA, SANTA PAOLINA, SAVIANO, SAVIGNANO IRPINO, SCAMPITELLA, SCISCIANO, SPARANISE, STRIANO, STURNO, SUCCIVO, TAURANO, TAURASI, TEORA, TEVEROLA, TORELLA DEI LOMBARDI, TORRE LE NOCELLE, TORRIONI, TRENTOLA-DUCENTA, TREVICO, TUFINO, TUFO, VAIRANO PATENORA, VALLATA, VALLE DI MADDALONI, VALLESACCARDA, VENTICANO, VILLA DI BRIANO, VILLA LITERNO, VILLAMAINA, VILLANOVA DEL BATTISTA, VILLARICCA, VITULAZIO, ZUNGOLI

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita'. H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Tutte le tipologie	30
H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	0
I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	12
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Nuovo Impianto	6
O.92.33.B - Parchi divertimento	Nuovo Impianto	24
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	30
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	12

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: SPECIALE CAMPANIA

ACERRA, AFRAGOLA, AGROPOLI. AIELLO DEL SABATO, AIROLA, ALBANELLA, ALFANO, ALTAVILLA SILENTINA, AMOROSI, ANGRI, APOLLOSA, AQUARA, ARIENZO, ARPAIA. ARZANO, ASCEA, ATENA LUCANA, ATRIPALDA, AULETTA, AVELLINO, AVERSA. BACOLI, BARONISSI, BELLOSGUARDO, BENEVENTO, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BUCCIANO, BUCCINO, BUONABITACOLO, CAGGIANO. CALVANICO, CAMEROTA, CAMPAGNA, CAMPORA. CANNALONGA, CAPACCIO, CAPUA, CASAGIOVE, CASAL VELINO, CASALBUONO, CASALETTO SPARTANO, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASALUCE, CASAPESENNA, CASAVATORE, CASELLE IN PITTARI, CASERTA, CASORIA, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL SAN LORENZO, CASTEL VOLTURNO, CASTELCIVITA, CASTELLABATE, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELNUOVO CILENTO, CASTELNUOVO DI CONZA, CAUTANO, CELLE DI BULGHERIA, CELLOLE, CENTOLA, CERASO, CERCOLA, CERVINO, CICERALE, CIMITILE, COLLIANO, CONTRADA. CONTRONE, CORBARA. CORLETO MONFORTE. CUCCARO VETERE, ERCOLANO, FELITTO, FISCIANO, FORCHIA, FRAGNETO MONFORTE, FRASSO TELESINO, FUTANI, GIOI, GIUGLIANO IN CAMPANIA, GIUNGANO, ISPANI, LAUREANA CILENTO. LAURINO, LAURITO, LAVIANO, LETTERE, LIMATOLA, LIVERI, LUSTRA, MADDALONI. MAGLIANO VETERE, MARANO DI NAPOLI, MARCIANISE, MARZANO APPIO, MASSA DI SOMMA, MELITO DI NAPOLI, MERCATO SAN SEVERINO, MOIANO, MOIO DELLA CIVITELLA, MONDRAGONE, MONTANO ANTILIA, MONTE DI PROCIDA. MONTE SAN GIACOMO, MONTECORICE, MONTEFORTE CILENTO, MONTEFORTE IRPINO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTESARCHIO, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, MORIGERATI, MUGNANO DI NAPOLI, NAPOLI, NOCERA INFERIORE. NOCERA SUPERIORE, NOLA, NOVI VELIA, OGLIASTRO CILENTO, OLIVETO CITRA. OMIGNANO, ORRIA, OTTATI, OTTAVIANO, PADULA. PAGANI, PALOMONTE, PANNARANO, PAOLISI, PELLEZZANO, PERDIFUMO, PERITO, PERTOSA. PETINA, PIAGGINE, PISCIOTTA. POLLA, POLLENA TROCCHIA, POLLICA, POMIGLIANO D'ARCO, POMPEI, PONTELANDOLFO. PORTICI, POSTIGLIONE, POZZUOLI, PRIGNANO CILENTO. PUGLIANELLO, QUALIANO, QUARTO, RICIGLIANO, ROCCADASPIDE, ROCCAGLORIOSA, ROCCAMONFINA, ROCCAPIEMONTE, ROCCARAINOLA, ROFRANO, ROMAGNANO AL MONTE, ROSCIGNO, RUTINO, SACCO, SALA CONSILINA, SALENTO, SALERNO. SALVITELLE, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN MAURO CILENTO, SAN MAURO LA BRUCA, SAN MICHELE DI SERINO, SAN NICOLA LA STRADA, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN PRISCO. SAN RUFO, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, SAN VALENTINO TORIO. SANT'ANASTASIA, SANT'ANGELO A FASANELLA. SANT'ARSENIO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SANTA LUCIA DI SERINO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARINA, SANTO STEFANO DEL SOLE, SANTOMENNA, SANZA, SAPRI, SARNO, SASSANO, SCAFATI, SERINO. SERRAMEZZANA, SESSA AURUNCA, SESSA CILENTO, SIANO. SICIGNANO DEGLI ALBURNI, SOLOFRA, SOMMA VESUVIANA, STELLA CILENTO, STIO. TEANO. TEGGIANO, TERZIGNO, TOCCO CAUDIO, TORA E PICCILLI. TORCHIARA, TORRACA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO. TORRE ORSAIA, TORTORELLA, TRECASE. TRENTINARA. VALLE DELL'ANGELO VALLO DELLA LUCANIA, VALVA, VIBONATI, VISCIANO, VOLLA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55 1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella. H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1 L - Motel a 5 stelle, H.55.23 1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1 L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H.55.23.5.A - Country house. O 92.72.1 - Stabilimenti balneari, Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Tutte le tipologie	20
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, O.92.33.B - Parchi divertimento. O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista. O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Tutte le tipologie	16
I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30 1.B - Agenzie di viaggio incoming. I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	9
O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.61.5.B - Impianti di risalita. sciovie, slittovie, seggiovie, funivie. ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	20
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	16
O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	16
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	16
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	12

REGIONE PUGLIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55 1 1 Q - Alberghi centri benessere a 1 stella, H.55.1.2.Q - Alberghi centri benessere a 2 stelle, H.55.1.3.Q - Alberghi centri benessere a 3 stelle, H.55.1.4.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 4 stelle, H.55.1.4.Q - Alberghi centri benessere a 4 stelle, H.55.1.5.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 5 stelle. H.55.1.5.Q - Alberghi centri benessere a 5 stelle, H.55.23.4.E - Bed & Breakfast, H.55.23.5.B - Turismo rurale. dimore rurali e residenze di campagna, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate.

REGIONE PUGLIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: COMUNI TURISTICAMENTE RILEVANTI (ART.5 L.R.23/96) E COSTIERI
ACCADIA, ALBEROBELLO, ALESSANO, ALLISTE, ALTAMURA, ANDRANO, ANDRIA, ASCOLI SATRIANO, BARI, BARLETTA, BICCARI, BISCEGLIE, BITONTO, BOVINO, BRINDISI, CAGNANO VARANO, CANOSA DI PUGLIA, CAROVIGNO, CASSANO DELLE MURGE, CASTELLANA GROTTE, CASTELLANETA, CASTRIGNANO DEL CAPO, CASTRO, CEGLIE MESSAPICA, CHIEUTI, CISTERNINO, CONVERSANO, COPERTINO, CORSANO. DELICETO, DISO, FAETO, FASANO. FOGGIA, FRANCAVILLA FONTANA, GAGLIANO DEL CAPO. GALATONE. GALLIPOLI, GINOSA. GIOIA DEL COLLE, GIOVINAZZO. GIUGGIANELLO. GRAVINA IN PUGLIA. GROTTAGLIE. ISCHITELLA, ISOLE TREMITI. LATERZA, LECCE, LEPORANO, LESINA, LIZZANO, LOCOROTONDO, LUCERA, MAGLIE, MANDURIA, MANFREDONIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MARTINA FRANCA, MARUGGIO. MASSAFRA. MATTINATA. MELENDUGNO, MESAGNE. MOLA DI BARI. MOLFETTA. MONOPOLI, MONTE SANT'ANGELO. MORCIANO DI LEUCA, MOTTOLA, NARDO', NOCI, ORDONA, ORIA, OSTUNI. OTRANTO. PALAGIANO, PALO DEL COLLE, PARABITA, PESCHICI, POGGIARDO, POLIGNANO A MARE, PORTO CESAREO, PULSANO, PUTIGNANO, RACALE, RODI GARGANICO, RUVO DI PUGLIA, SALVE, SAN DONACI, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN PIETRO VERNOTICO, SAN VITO DEI NORMANNI, SANNICANDRO GARGANICO, SANT'AGATA DI PUGLIA, SANTA CESAREA TERME, SERRACAPRIOLA. SURBO, TARANTO, TAVIANO, TIGGIANO, TORCHIAROLO, TORREMAGGIORE, TORRICELLA, TRANI, TRICASE, TROIA, UGENTO, VERNOLE, VICO DEL GARGANO, VIESTE, VILLA CASTELLI, ZAPPONETA

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 A – Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle. H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle. H.55.1.H - Motel a 1 stella, H 55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle. H.55.1.1.Q - Alberghi centri benessere a 1 stella, H.55 1.2.Q - Alberghi centri benessere a 2 stelle, H.55.1.3.Q - Alberghi centri benessere a 3 stelle, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico. Campeggi di tutte le categorie	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento	21
	Ammodernamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	15
H 55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.1.4.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 4 stelle, H.55.1.4.Q - Alberghi centri benessere a 4 stelle, H.55.1.5.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 5 stelle, H.55.1.5.Q - Alberghi centri benessere a 5 stelle, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	27
	Ammodernamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	21
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento	19
	Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	13
H.55.21.2.A - Rifugi alpini. H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.4.E - Bed & Breakfast , I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio. I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming. I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento	18
	Ammodernamento	14
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	12
H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento	24
	Ammodernamento	20
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	18

AREA: TUTTI GLI ALTRI COMUNI

ACQUARICA DEL CAPO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, ADELFIA, ALBERONA, ALEZIO, ANZANO DI PUGLIA, APRICENA, ARADEO, ARNESANO, AVETRANA, BAGNOLO DEL SALENTO, BINETTO, BITETTO, BITRITTO, BOTRUGNO, CALIMERA, CAMPI SALENTINA, CANDELA, CANNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CAPURSO, CARAPELLE, CARLANTINO, CARMIANO, CAROSINO, CARPIGNANO SALENTINO, CARPINO, CASALNUOVO MONTEROTARO, CASALVECCHIO DI PUGLIA, CASAMASSIMA, CASARANO, CASTELLUCCIO DEI SAURI, CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, CASTRI DI LECCE, CASTRIGNANO DE' GRECI, CAVALLINO, CELENZA VALFORTORE, CELLAMARE, CELLE DI SAN VITO, CELLINO SAN MARCO, CERIGNOLA, COLLEPASSO, CORATO, CORIGLIANO D'OTRANTO, CRISPIANO, CURSI, CUTROFIANO, ERCHIE, FAGGIANO, FRAGAGNANO, GALATINA, GIURDIGNANO, GRUMO APPULA, GUAGNANO, LATIANO, LEQUILE, LEVERANO, LIZZANELLO, MARTANO, MARTIGNANO, MATINO, MELISSANO, MELPIGNANO, MIGGIANO, MINERVINO DI LECCE, MINERVINO MURGE, MODUGNO, MONTEIASI, MONTELEONE DI PUGLIA, MONTEMESOLA, MONTEPARANO, MONTERONI DI LECCE, MONTESANO SALENTINO, MOTTA MONTECORVINO, MURO LECCESE, NEVIANO, NOCIGLIA, NOICATTARO, NOVOLI, ORSARA DI PUGLIA, ORTA NOVA, ORTELLE, PALAGIANELLO, PALMARIGGI, PANNI, PATU', PIETRAMONTECORVINO, POGGIO IMPERIALE, POGGIORSINI, PRESICCE, RIGNANO GARGANICO, ROCCAFORZATA, ROCCHETTA SANT'ANTONIO, ROSETO VALFORTORE, RUFFANO, RUTIGLIANO, SALICE SALENTINO, SAMMICHELE DI BARI, SAN CASSIANO, SAN CESARIO DI LECCE, SAN DONATO DI LECCE, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN GIORGIO IONICO, SAN MARCO LA CATOLA, SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, SAN MICHELE SALENTINO, SAN PANCRAZIO SALENTINO, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN PIETRO IN LAMA, SAN SEVERO, SANARICA, SANNICANDRO DI BARI, SANNICOLA, SANTERAMO IN COLLE, SAVA, SCORRANO, SECLI', SOGLIANO CAVOUR, SOLETO, SPECCHIA, SPINAZZOLA, SPONGANO, SQUINZANO, STATTE, STERNATIA, STORNARA, STORNARELLA, SUPERSANO, SURANO, TAURISANO, TERLIZZI, TORITTO, TORRE SANTA SUSANNA, TREPUZZI, TRIGGIANO, TRINITAPOLI, TUGLIE, TURI, UGGIANO LA CHIESA, VALENZANO, VEGLIE, VOLTURARA APPULA, VOLTURINO, ZOLLINO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.1.1.Q - Alberghi centri benessere a 1 stella, H.55.1.2.Q - Alberghi centri benessere a 2 stelle, H.55.1.3.Q - Alberghi centri benessere a 3 stelle, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico. Campeggi di tutte le categorie	Nuovo Impianto	19
	Ampliamento	16
	Ammodernamento	12
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.1.4.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 4 stelle, H.55.1.4.Q - Alberghi centri benessere a 4 stelle, H.55.1.5.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 5 stelle, H.55.1.5.Q - Alberghi centri benessere a 5 stelle. O.92.32.B – Centri, sale e strutture congressuali. O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento	22
	Ammodernamento	18
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	16
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu'	Nuovo Impianto	17
	Ampliamento	14
	Ammodernamento	10
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	8
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.4.E - Bed & Breakfast , I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici	Nuovo Impianto	16
	Ampliamento	13
	Ammodernamento	9
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	7
H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento	19
	Ammodernamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	13

REGIONE PUGLIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.1.4.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 4 stelle, H.55.1.4.Q - Alberghi centri benessere a 4 stelle, H.55.1.5.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 5 stelle, H.55.1.5.Q - Alberghi centri benessere a 5 stelle, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie, Villaggi-albergo di tutte le categorie

Area	Tipologia	Punti
COMUNI TURISTICAMENTE RILEVANTI (ART.5 L.R.23/96) E COSTIERI ACCADIA, ALBEROBELLO, ALESSANO, ALLISTE, ALTAMURA, ANDRANO, ANDRIA, ASCOLI SATRIANO, BARI, BARLETTA, BICCARI, BISCEGLIE, BITONTO, BOVINO, BRINDISI, CAGNANO VARANO, CANOSA DI PUGLIA, CAROVIGNO, CASSANO DELLE MURGE, CASTELLANA GROTTE, CASTELLANETA, CASTRIGNANO DEL CAPO, CASTRO, CEGLIE MESSAPICA, CHIEUTI, CISTERNINO, CONVERSANO, COPERTINO, CORSANO, DELICETO, DISO, FAETO, FASANO, FOGGIA, FRANCAVILLA FONTANA, GAGLIANO DEL CAPO, GALATONE, GALLIPOLI, GINOSA, GIOIA DEL COLLE, GIOVINAZZO, GIUGGIANELLO, GRAVINA IN PUGLIA, GROTTAGLIE, ISCHITELLA, ISOLE TREMITI, LATERZA, LECCE, LEPORANO, LESINA, LIZZANO, LOCOROTONDO, LUCERA, MAGLIE, MANDURIA, MANFREDONIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MARTINA FRANCA, MARUGGIO, MASSAFRA, MATTINATA, MELENDUGNO, MESAGNE, MOLA DI BARI, MOLFETTA, MONOPOLI, MONTE SANT'ANGELO, MORCIANO DI LEUCA, MOTTOLA, NARDO', NOCI, ORDONA, ORIA, OSTUNI, OTRANTO, PALAGIANO, PALO DEL COLLE, PARABITA, PESCHICI, POGGIARDO, POLIGNANO A MARE, PORTO CESAREO, PULSANO, PUTIGNANO, RACALE, RODI GARGANICO, RUVO DI PUGLIA, SALVE, SAN DONACI, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN PIETRO VERNOTICO, SAN VITO DEI NORMANNI, SANNICANDRO GARGANICO, SANT'AGATA DI PUGLIA, SANTA CESAREA TERME, SERRACAPRIOLA, SURBO, TARANTO, TAVIANO, TIGGIANO, TORCHIAROLO, TORREMAGGIORE, TORRICELLA, TRANI, TRICASE, TROIA, UGENTO, VERNOLE, VICO DEL GARGANO, VIESTE, VILLA CASTELLI, ZAPPONETA	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	17
	Ammodernamento	13
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	11

TUTTI GLI ALTRI COMUNI	Nuovo Impianto	15
ACQUARICA DEL CAPO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, ADELFIA, ALBERONA, ALEZIO, ANZANO DI PUGLIA, APRICENA, ARADEO, ARNESANO, AVETRANA, BAGNOLO DEL SALENTO, BINETTO, BITETTO, BITRITTO, BOTRUGNO, CALIMERA, CAMPI SALENTINA, CANDELA, CANNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CAPURSO, CARAPELLE, CARLANTINO, CARMIANO, CAROSINO, CARPIGNANO SALENTINO, CARPINO, CASALNUOVO MONTEROTARO, CASALVECCHIO DI PUGLIA, CASAMASSIMA, CASARANO, CASTELLUCCIO DEI SAURI, CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, CASTRI DI LECCE, CASTRIGNANO DE' GRECI, CAVALLINO, CELENZA VALFORTORE, CELLAMARE, CELLE DI SAN VITO, CELLINO SAN MARCO, CERIGNOLA, COLLEPASSO, CORATO, CORIGLIANO D'OTRANTO, CRISPIANO, CURSI, CUTROFIANO, ERCHIE, FAGGIANO, FRAGAGNANO, GALATINA, GIURDIGNANO, GRUMO APPULA, GUAGNANO, LATIANO, LEQUILE, LEVERANO, LIZZANELLO, MARTANO, MARTIGNANO, MATINO, MELISSANO, MELPIGNANO, MIGGIANO, MINERVINO DI LECCE, MINERVINO MURGE, MODUGNO, MONTEIASI, MONTELEONE DI PUGLIA, MONTEMESOLA, MONTEPARANO, MONTERONI DI LECCE, MONTESANO SALENTINO, MOTTA MONTECORVINO, MURO LECCESE, NEVIANO, NOCIGLIA, NOICATTARO, NOVOLI, ORSARA DI PUGLIA, ORTA NOVA, ORTELLE, PALAGIANELLO, PALMARIGGI, PANNI, PATU', PIETRAMONTECORVINO, POGGIO IMPERIALE, POGGIORSINI, PRESICCE, RIGNANO GARGANICO, ROCCAFORZATA, ROCCHETTA SANT'ANTONIO, ROSETO VALFORTORE, RUFFANO, RUTIGLIANO, SALICE SALENTINO, SAMMICHELE DI BARI, SAN CASSIANO, SAN CESARIO DI LECCE, SAN DONATO DI LECCE, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN GIORGIO IONICO, SAN MARCO LA CATOLA, SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, SAN MICHELE SALENTINO, SAN PANCRAZIO SALENTINO, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN PIETRO IN LAMA, SAN SEVERO, SANARICA, SANNICANDRO DI BARI, SANNICOLA, SANTERAMO IN COLLE, SAVA, SCORRANO, SECLI', SOGLIANO CAVOUR, SOLETO, SPECCHIA, SPINAZZOLA, SPONGANO, SQUINZANO, STATTE, STERNATIA, STORNARA, STORNARELLA, SUPERSANO, SURANO, TAURISANO, TERLIZZI, TORITTO, TORRE SANTA SUSANNA, TREPUZZI, TRIGGIANO, TRINITAPOLI, TUGLIE, TURI, UGGIANO LA CHIESA, VALENZANO, VEGLIE, VOLTURARA APPULA, VOLTURINO, ZOLLINO	Ampliamento	12
	Ammodernamento	8
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	6

REGIONE BASILICATA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero)[1], H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.32.A - Sale polivalenti[2], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative[3], O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista[4], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.92.72.2 - Altre attività ricreative n.c.a , O.93.04.1.A - Centri benessere.

[1] Intendendo come tale una struttura ricettiva composta da più unità abitative indipendenti ma dislocate nelle immediate vicinanze, realizzata attraverso il recupero dell'antico patrimonio abitativo, ancorché rurale, espressivo di identità e culture locali.

[2] Ambienti che possono ospitare contemporaneamente o alternativamente mostre, incontri, rassegne culturali escluse sale cinematografiche/teatrali e discoteche.

[3] Sale giochi, ludoteca, parco giochi, sale biliardo, sala bowling, percorso vita.

[4] Limitatamente a volo a vela, deltaplano, aeromodellismo, karting/canottaggio, pattinaggio, hockey, motonautica, nuoto, pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, attività subacquee, sci-nautico, tennis.

REGIONE BASILICATA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE BASILICATA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H 55.23.1.G - Borgo turistico (recupero), H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione Nuovo Impianto	30 25
I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61 2.A - Impianti natatori, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O 92.61.5 C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.92.72.2 - Altre attività ricreative n.c.a., O.93.04.1.A - Centri benessere	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione Nuovo Impianto	15 10

REGIONE BASILICATA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H.55.23.1.G - Borgo turistico (recupero), H.55.23.6.B - Residenze d'epoca		
Area	**Tipologia**	**Punti**
SPECIALE BASILICATA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Tutte le tipologie	20

AREA: COMUNI LA CUI SOGLIA MINIMA E' DI €150.000,00
ABRIOLA, ACCETTATURA, ALBANO, ALIANO, ATELLA, AVIGLIANO, BERNALDA, CALCIANO, CALVELLO, CALVERA, CARBONE, CASTELLUCCIO INFERIORE, CASTELLUCCIO SUPERIORE, CASTELMEZZANO, CASTELMEZZANO, CASTELSARACENO, CASTRONUOVO, CERSOSIMO, CHIAROMONTE, EPISCOPIA, FERDELLA, FERRANDINA, FILIANO, FRANCAVILLA SUL SINNI, GRASSANO, GROTTOLA, GROTTOLE, GRUMENTO NUOVA, LAGONEGRO, LATRONICO, LAURENZANA, LAURENZANA, LAURIA, MARATEA, MARSICO NUOVO, MARSICO VETERE, MATERA, MELFI, MIGLIONICO, MISSANELLO, MOLITERNO, MONTESCAGLIOSO, MURO LUCANO, NOEPOLI, NOEPOLI, OLIVETO LUCANO, OLIVETO LUCANO, PICERNO, PIETRAPERTOSA, PIGNOLA, PISTICCI, POLICORO, POTENZA, RIONERO, RIONERO IN VULTURE, RIVELLO, ROCCANOVA, ROTONDA, ROTONDELLA, RUOTI , S. COSTANTINO ALBANESE, S. PAOLO ALBANESE, S. SEVERINO LUCANO, S ANDREA , S.GIORGIO LUCANO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN MARTINO D'AGRI, SAN SEVERINO LUCANO, SCANZANO JONICO, SENISE, SPINOSO, TEANA, TERRANOVA DEL POLLINO, TOLVE, TRECCHINA, TRICARICO, VALSINNI, VIGGIANELLO, VIGGIANO.

REGIONE CALABRIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.21.2 - Rifugi di montagna, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.F - Aree attrezzate per rulottes, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.22.H - Parchi per vacanze, H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.1.H - Centri di vacanze per ragazzi, H.55.23.1.I - Centri soggiorno studi, H.55.23.1.P - Villaggi camping, H.55.23.2.A - Colonie, H.55.23.2.C - Case di riposo (senza cure mediche), H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.23.6.A - Residenze della salute, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, H.55.30.1.A - Ristoranti, H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.22.E - House-boat, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

REGIONE CALABRIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: REGIONE CALABRIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.22 A - Campeggi 1 stella, H.55.22.B - Campeggi 2 stella, H.55.23.1.A - Villaggi turistici 1 stella, H.55.23.1.B - Villaggi turistici 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.P - Villaggi camping, H.55.23.2.A - Colonie, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.2.C - Case di riposo (senza cure mediche), H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.6.C - Residenze turistico-alberghiere 1 stella, H.55.23.6.D - Residenze turistico-alberghiere 2 stelle, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	19
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	18
H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.21.2 - Rifugi di montagna, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.C - Campeggi 3 stella, H.55.22.F - Aree attrezzate per rulottes, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.22.H - Parchi per vacanze, H.55.23.1.C - Villaggi turistici 3 stelle, H.55.23.1.H - Centri di vacanze per ragazzi, H.55.23.1.I - Centri soggiorno studi, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H 55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, H.55.23.6.A - Residenze della salute, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, H.55.23.6.E - Residenze turistico-alberghiere 3 stelle, H.55.30.1.A - Ristoranti, I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.E - House-boat, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento	23
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	22
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.22.D - Campeggi 4 e 5 stelle, H.55.23.1.D - Villaggi turistici 4 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.6.F - Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento	27
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	26
H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle, H.55.23.1.E - Villaggi turistici 5 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.6.G - Residenze turistico-alberghiere 5 stelle, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	29
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	28
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento	25
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	24

REGIONE CALABRIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: SPECIALE CALABRIA

ACQUAFORMOSA, AFRICO, AGNANA CALABRA, AIETA, ALESSANDRIA DEL CARRETTO, ALTOMONTE. AMANTEA, AMENDOLARA, ANTONIMINA, ARDORE, BADOLATO, BAGALADI, BAGNARA CALABRA, BELVEDERE MARITTIMO, BENESTARE, BIANCO. BIVONGI, BOCCHIGLIERO, BONIFATI, BORGIA, BOTRICELLO, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO, BRANCALEONE, BRIATICO, BROGNATURO, BRUZZANO ZEFFIRIO, BUONVICINO, CACCURI, CALANNA, CALOPEZZATI, CAMINI, CAMPO CALABRO, CANOLO, CARAFFA DEL BIANCO, CARDETO, CARERI. CARIATI. CASIGNANA, CASSANO ALLO IONIO, CASTELSILANO. CASTROREGIO, CASTROVILLARI, CAULONIA, CERCHIARA DI CALABRIA, CERENZIA, CETRARO, CIMINA', CINQUEFRONDI, CIRO', CIRO' MARINA, CITTANOVA, CIVITA, CONDOFURI, CONFLENTI, CORIGLIANO CALABRO, COSOLETO, COTRONEI. CROSIA, CRUCOLI, CUTRO. DAVOLI, DELIANUOVA, DIAMANTE, FABRIZIA, FALERNA, FERRUZZANO, FILADELFIA, FIRMO, FIUMARA, FRANCAVILLA MARITTIMA, FRASCINETO, GALATRO, GASPERINA. GERACE. GIFFONE, GIOIA TAURO, GIOIOSA IONICA. GIZZERIA, GROTTERIA. GUARDAVALLE. ISCA SULLO IONIO, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, JOPPOLO. LAGANADI, LAINO BORGO, LAINO CASTELLO, LAMEZIA TERME, LOCRI, LUNGRO, MAIERA', MAIERATO, MAMMOLA, MANDATORICCIO. MARINA DI GIOIOSA IONICA, MARTONE, MELICUCCA', MELICUCCO, MELISSA, MELITO DI PORTO SALVO, MOLOCHIO, MONASTERACE, MONGIANA, MONTAURO, MONTEBELLO IONICO, MONTEGIORDANO, MONTEPAONE, MORANO CALABRO, MORMANNO, MOTTA SAN GIOVANNI, MOTTAFOLLONE, NARDODIPACE, NICOTERA, OPPIDO MAMERTINA, ORSOMARSO, PALERMITI, PALIZZI, PALMI, PAPASIDERO. PARGHELIA, PAZZANO, PETRIZZI, PIZZO, PLACANICA, PLATACI. PLATI', POLISTENA. PORTIGLIOLA, PRAIA A MARE, RENDE, RIACE, RICADI. RIZZICONI, ROCCA IMPERIALE, ROCCAFORTE DEL GRECO, ROCCELLA IONICA, ROGHUDI, ROSARNO, ROSETO CAPO SPULICO ROSSANO. ROTA GRECA, SAMO, SAN BASILE, SAN BENEDETTO ULLANO, SAN COSMO ALBANESE, SAN DEMETRIO CORONE, SAN DONATO DI NINEA, SAN FERDINANDO, SAN GIORGIO ALBANESE. SAN GIORGIO MORGETO, SAN GIOVANNI DI GERACE, SAN GIOVANNI IN FIORE. SAN LORENZO, SAN LORENZO BELLIZZI, SAN LORENZO DEL VALLO, SAN LUCA, SAN NICOLA ARCELLA, SAN PIETRO DI CARIDA'. SAN ROBERTO. SAN SOSTENE, SAN SOSTI, SAN VINCENZO LA COSTA, SANGINETO. SANT'AGATA DEL BIANCO, SANT'AGATA DI ESARO, SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE, SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO, SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE, SANT'ILARIO DELLO IONIO, SANTA CATERINA ALBANESE, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE, SANTA DOMENICA TALAO, SANTA SEVERINA, SANTA SOFIA D'EPIRO, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, SARACENA, SATRIANO. SCALEA. SCIDO, SCILLA, SELLIA MARINA, SEMINARA, SERRA SAN BRUNO. SERSALE, SIDERNO, SIMBARIO, SIMERI CRICHI, SINOPOLI, SOVERATO, SPADOLA, SPEZZANO ALBANESE, SPEZZANO DELLA SILA. SQUILLACE, STAITI. STALETTI, STIGNANO, STILO. STRONGOLI, TARSIA, TAURIANOVA, TAVERNA, TERRANOVA DA SIBARI, TERRANOVA SAPPO MINULIO, TIRIOLO, TORTORA, TREBISACCE. TROPEA, VACCARIZZO ALBANESE, VERBICARO, VERZINO, VILLA SAN GIOVANNI. VILLAPIANA, ZAMBRONE

Attività	Tipologia	Punti
H 55.1 A - Alberghi a 1 stella, H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.1.H - Motel a 1 stella, H.55.1.I - Motel a 2 stelle, H.55.22.A - Campeggi 1 stella, H.55.22.B - Campeggi 2 stella, H.55.23.1.A - Villaggi turistici 1 stella, H 55.23.1.B - Villaggi turistici 2 stelle, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, H.55.23.1.P - Villaggi camping, H.55.23.2.A - Colonie, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.2.C - Case di riposo (senza cure mediche). H.55.23.4.A - Affittacamere. H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.4.D - Pensioni, H.55.23.6.C - Residenze turistico-alberghiere 1 stella, H.55.23.6.D - Residenze turistico-alberghiere 2 stelle, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti	Nuovo Impianto	10
	Ampliamento	9
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	8
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle. H.55.1.J - Motel a 3 stelle, H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.21.2 - Rifugi di montagna, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, H.55.22.C - Campeggi 3 stella, H.55.22.F - Aree attrezzate per rulottes, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.22.H - Parchi per vacanze, H.55.23.1.C - Villaggi turistici 3 stelle, H.55.23.1.H - Centri di vacanze per ragazzi, H 55.23.1.I - Centri soggiorno studi, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle. H.55.23.4.C - Case religiose di ospitalita', H.55.23.5.A - Country house, H.55.23.5.B - Turismo rurale. dimore rurali e residenze di campagna, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, H.55.23.6.A - Residenze della salute, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, H.55.23.6.E - Residenze turistico-alberghiere 3 stelle. H.55.30.1.A - Ristoranti, I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.E - House-boat, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio	Nuovo Impianto	14
	Ampliamento	13
	Riattivazione. Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	12
H 55.1 D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.K - Motel a 4 stelle, H.55.22.D - Campeggi 4 e 5 stelle, H.55.23.1.D - Villaggi turistici 4 stelle, H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.6.F - Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico. K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco). O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto	18
	Ampliamento	17
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	16
H 55.1 E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.L - Motel a 5 stelle. H.55.23.1.E - Villaggi turistici 5 stelle. H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.6.G - Residenze turistico-alberghiere 5 stelle, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri. sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf. compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	19
	Riattivazione. Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	18
H 55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero. O.92.52.A - Centri museali. O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita. sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi. O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate	Nuovo Impianto	16
	Ampliamento	15
	Riattivazione, Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	14

REGIONE SICILIA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55 1 R - Alberghi 4 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.1.S - Alberghi 5 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico[1], K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto[2], K.71.40.3 - Attività escursionistica a mezzo bus turistici[2], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Limitatamente a quelle collegate a concessione demaniale.
[2] Con esclusione dei mezzi mobili.

REGIONE SICILIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: COMUNI COSTIERI
ACATE, ACI CASTELLO, ACIREALE, ACQUEDOLCI, AGRIGENTO, ALCAMO, ALI' TERME, ALTAVILLA MILICIA, AUGUSTA, AVOLA, BAGHERIA, BALESTRATE, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, BROLO, BUTERA, CALATABIANO, CAMPOBELLO DI MAZARA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CAPACI, CAPO D'ORLANDO, CARINI, CARLENTINI, CARONIA, CASTELDACCIA, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, CASTELVETRANO, CATANIA, CATTOLICA ERACLEA, CEFALU', CINISI, CUSTONACI, FALCONE, FAVIGNANA, FICARAZZI, FIUMEFREDDO DI SICILIA, FORZA D'AGRO', FURCI SICULO, FURNARI, GELA, GIARDINI-NAXOS, GIOIOSA MAREA, ISOLA DELLE FEMMINE, ISPICA, ITALA, LAMPEDUSA E LINOSA, LASCARI, LENI, LETOJANNI, LICATA, LIPARI, MALFA, MARSALA, MASCALI, MAZARA DEL VALLO, MELILLI, MENFI, MESSINA, MILAZZO, MODICA, MONFORTE SAN GIORGIO, MONTALLEGRO, MOTTA D'AFFERMO, NASO, NIZZA DI SICILIA, NOTO, OLIVERI, PACE DEL MELA, PACECO, PACHINO, PALERMO, PALMA DI MONTECHIARO, PANTELLERIA, PATTI, PETROSINO, PETTINEO, PIRAINO, POLLINA, PORTO EMPEDOCLE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, POZZALLO, PRIOLO GARGALLO, RAGALNA, RAGUSA, REALMONTE, REITANO, RIBERA, RIPOSTO, ROCCALUMERA, ROMETTA, SAN FILIPPO DEL MELA, SAN MARCO D'ALUNZIO, SAN MAURO CASTELVERDE, SAN PIER NICETO, SAN VITO LO CAPO, SANT'AGATA DI MILITELLO, SANT'ALESSIO SICULO, SANTA CROCE CAMERINA, SANTA FLAVIA, SANTA MARINA SALINA, SANTA TERESA DI RIVA, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SAPONARA, SCALETTA ZANCLEA, SCIACCA, SCICLI, SICULIANA, SIRACUSA, SPADAFORA, TAORMINA, TERME VIGLIATORE, TERMINI IMERESE, TERRASINI, TORREGROTTA, TORRENOVA, TRABIA, TRAPANI, TRAPPETO, TUSA, USTICA, VALDERICE, VALDINA, VENETICO, VILLAFRANCA TIRRENA, VITTORIA

Attività	Tipologia	Punti
H 55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Campeggi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	26
	Riconversione, Riattivazione	24
	Ammodernamento	23
H 55.1 B - Alberghi a 2 stelle, H.55.23.1.B - Villaggi turistici 2 stelle, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto, Ampliamento	23
	Riconversione, Riattivazione	21
	Ammodernamento	20
H 55.1 C - Alberghi a 3 stelle, H.55.23.1.D - Villaggi turistici 4 stelle, H.55.23.1.E - Villaggi turistici 5 stelle, K 71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, K.71.40.3 - Attività escursionistica a mezzo bus turistici, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto, Ampliamento	28
	Riconversione, Riattivazione	26
	Ammodernamento	25

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.R - Alberghi 4 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.1.S - Alberghi 5 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.61 5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto, Ampliamento	30
	Riconversione, Riattivazione	28
	Ammodernamento	27
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.1.C - Villaggi turistici 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63 30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.72 1 - Stabilimenti balneari, O.92 72.1 A - Spiagge altrezzate, Motels di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	25
	Riconversione, Riattivazione	23
	Ammodernamento	22
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.23.1.A - Villaggi turistici 1 stella, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella	Nuovo Impianto, Ampliamento	22
	Riconversione, Riattivazione	20
	Ammodernamento	19
H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Nuovo Impianto, Ampliamento	27
	Riconversione, Riattivazione	25
	Ammodernamento	24

AREA: COMUNI NON COSTIERI

ACI BONACCORSI, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACQUAVIVA PLATANI, AGIRA, AIDONE, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, ALI', ALIA, ALIMENA, ALIMINUSA, ALTOFONTE, ANTILLO, ARAGONA, ASSORO, BARRAFRANCA, BASICO', BAUCINA, BELMONTE MEZZAGNO, BISACQUINO, BIVONA, BLUFI, BOLOGNETTA, BOMPENSIERE, BOMPIETRO, BORGETTO, BUCCHERI, BURGIO, BUSCEMI, BUSETO PALIZZOLO, CACCAMO, CALAMONACI, CALASCIBETTA, CALATAFIMI, CALTABELLOTTA, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, CAMASTRA, CAMMARATA, CAMPOBELLO DI LICATA, CAMPOFELICE DI FITALIA, CAMPOFIORITO, CAMPOFRANCO, CAMPOREALE, CAMPOROTONDO ETNEO, CANICATTI', CANICATTINI BAGNI, CAPRI LEONE, CASALVECCHIO SICULO, CASSARO, CASTEL DI IUDICA, CASTEL DI LUCIO, CASTELL'UMBERTO, CASTELMOLA, CASTELTERMINI, CASTROFILIPPO, CASTRONUOVO DI SICILIA, CASTROREALE, CATENANUOVA, CEFALA' DIANA, CENTURIPE, CERDA, CHIARAMONTE GULFI, CHIUSA SCLAFANI, CIANCIANA, CIMINNA, COMISO, COMITINI, CONDRO', CONTESSA ENTELLINA, CORLEONE, DELIA, ENNA, ERICE, FAVARA, FERLA, FICARRA, FIUMEDINISI, FLORIDIA, FONDACHELLI-FANTINA, FRANCAVILLA DI SICILIA, FRANCOFONTE, FRAZZANO', GAGGI, GAGLIANO CASTELFERRATO, GALLODORO, GANGI, GIARDINELLO, GIARRATANA, GIBELLINA, GIULIANA, GODRANO, GRAMMICHELE, GRANITI, GRAVINA DI CATANIA, GROTTE, GUALTIERI SICAMINO', JOPPOLO GIANCAXIO, LENTINI, LEONFORTE, LERCARA FRIDDI, LIBRIZZI, LICODIA EUBEA, LIMINA, LUCCA SICULA, MALVAGNA, MANDANICI, MARIANOPOLI, MARINEO, MASCALUCIA, MAZZARINO, MAZZARRA' SANT'ANDREA, MAZZARRONE, MERI', MEZZOJUSO, MILENA, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, MIRTO, MISILMERI, MISTERBIANCO, MOIO ALCANTARA, MONGIUFFI MELIA, MONREALE, MONTAGNAREALE, MONTALBANO ELICONA, MONTEDORO, MONTELEPRE, MONTEMAGGIORE BELSITO, MONTEROSSO ALMO, MONTEVAGO, MOTTA CAMASTRA, MOTTA SANT'ANASTASIA, MUSSOMELI, NARO, NICOSIA, NISCEMI, NISSORIA, NOVARA DI SICILIA, PAGLIARA, PALAGONIA, PALAZZO ADRIANO, PALAZZOLO ACREIDE, PARTANNA, PARTINICO, PATERNO', PIANA DEGLI ALBANESI, PIAZZA ARMERINA, PIETRAPERZIA, POGGIOREALE, PRIZZI, RACALMUTO, RACCUJA, RADDUSA, RAFFADALI, RAMACCA, RAVANUSA, REGALBUTO, RESUTTANO, RIESI, ROCCAFIORITA, ROCCAMENA, ROCCAPALUMBA, ROCCAVALDINA, ROCCELLA VALDEMONE, RODI' MILICI, ROSOLINI, SALAPARUTA, SALEMI, SAMBUCA DI SICILIA, SAN BIAGIO PLATANI, SAN CATALDO, SAN CIPIRELLO, SAN CONO, SAN GIOVANNI GEMINI, SAN GIOVANNI LA PUNTA, SAN GIUSEPPE JATO, SAN GREGORIO DI CATANIA, SAN MICHELE DI GANZARIA, SAN PIERO PATTI, SAN PIETRO CLARENZA, SAN SALVATORE DI FITALIA, SANT'AGATA LI BATTIATI, SANT'ANGELO DI BROLO, SANT'ANGELO MUXARO, SANTA CATERINA VILLARMOSA, SANTA CRISTINA GELA, SANTA ELISABETTA, SANTA LUCIA DEL MELA, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTA NINFA, SANTA VENERINA, SANTO STEFANO QUISQUINA, SAVOCA, SCIARA, SCORDIA, SERRADIFALCO, SINAGRA, SOLARINO, SOMMATINO, SORTINO, SPERLINGA, SUTERA, TORRETTA, TREMESTIERI ETNEO, TRIPI, TROINA, VALGUARNERA CAROPEPE, VALLEDOLMO, VALLELUNGA PRATAMENO, VALVERDE, VENTIMIGLIA DI SICILIA, VICARI, VILLABATE, VILLAFRANCA SICULA, VILLAFRATI, VILLALBA, VILLAROSA, VITA, VIZZINI

Attività	Tipologia	Punti
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Campeggi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	22
	Riconversione, Riattivazione	20
	Ammodernamento	19
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.23.1.A - Villaggi turistici 1 stella, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella	Nuovo Impianto, Ampliamento	18
	Riconversione, Riattivazione	16
	Ammodernamento	15
H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.23.1.B - Villaggi turistici 2 stelle, H 55.23.1 K - Villaggi-albergo 2 stelle, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92 61.5 E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto, Ampliamento	19
	Riconversione, Riattivazione	17
	Ammodernamento	16
H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.23.1.D - Villaggi turistici 4 stelle, H.55.23.1.E - Villaggi turistici 5 stelle, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, K.71 40.3 - Attività escursionistica a mezzo bus turistici, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassolerapia	Nuovo Impianto, Ampliamento	24
	Riconversione, Riattivazione	22
	Ammodernamento	21
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.R - Alberghi 4 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.1 S - Alberghi 5 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.61 5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto, Ampliamento	26
	Riconversione, Riattivazione	24
	Ammodernamento	23
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.1.C - Villaggi turistici 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.2.B - Case per ferie, H 55.23.4 A - Affittacamere, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.72 1 - Stabilimenti balneari, O.92 72.1 A - Spiagge attrezzate, Motels di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento	21
	Riconversione, Riattivazione	19
	Ammodernamento	18
H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.5 B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Nuovo Impianto, Ampliamento	23
	Riconversione, Riattivazione	21
	Ammodernamento	20

AREA: COMUNI RICADENTI NEI PARCHI REGIONALI DELLE MADONIE, DEI NEBRODI E DELL'ETNA ADRANO, ALCARA LI FUSI, BELPASSO, BIANCAVILLA, BRONTE, CALTAVUTURO, CAPIZZI, CASTELBUONO, CASTELLANA SICULA, CASTIGLIONE DI SICILIA, CERAMI, CESARO', COLLESANO, FLORESTA, GALATI MAMERTINO, GERACI SICULO, GIARRE, GRATTERI, ISNELLO, LINGUAGLOSSA, LONGI, MALETTO, MANIACE, MILITELLO ROSMARINO, MILO, MISTRETTA, NICOLOSI, PEDARA, PETRALIA SOPRANA, PETRALIA SOTTANA, PIEDIMONTE ETNEO, POLIZZI GENEROSA, RANDAZZO, SAN FRATELLO, SAN TEODORO, SANT'ALFIO, SANTA DOMENICA VITTORIA, SANTA MARIA DI LICODIA, SCILLATO, SCLAFANI BAGNI, TORTORICI, TRECASTAGNI, UCRIA, VIAGRANDE, ZAFFERANA ETNEA		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.21.1 - Ostelli della gioventu', H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, Campeggi di tutte le categorie, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	24 22 21
H.55.1.A - Alberghi a 1 stella, H.55.23.1.A - Villaggi turistici 1 stella, H.55.23.1.J - Villaggi-albergo 1 stella	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	20 18 17
H.55.1.B - Alberghi a 2 stelle, H.55.23.1.B - Villaggi turistici 2 stelle, H.55.23.1.K - Villaggi-albergo 2 stelle, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	21 19 18
H.55.1.C - Alberghi a 3 stelle, H.55.23.1.D - Villaggi turistici 4 stelle, H.55.23.1.E - Villaggi turistici 5 stelle, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, K.71.40.3 - Attività escursionistica a mezzo bus turistici, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	26 24 23
H.55.1.D - Alberghi a 4 stelle, H.55.1.E - Alberghi a 5 stelle, H.55.1.R - Alberghi 4 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.1.S - Alberghi 5 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	28 26 25
H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.23.1.C - Villaggi turistici 3 stelle, H.55.23.1.L - Villaggi-albergo 3 stelle, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, I.63.30.1.A - Agenzie di viaggio al dettaglio, I.63.30.1.B - Agenzie di viaggio incoming, I.63.30.1.C - Agenzie di viaggio produttrici, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, Motels di tutte le categorie	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	23 21 20
H.55.23.1.M - Villaggi-albergo 4 stelle, H.55.23.1.N - Villaggi-albergo 5 stelle, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	25 23 22

REGIONE SICILIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Turismo 2003)

Priorità

Attività: H.55.1.R - Alberghi 4 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, H.55.1.S - Alberghi 5 stelle con annesso campo da golf e/o centri di benessere, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, K.71.40.3 - Attività escursionistica a mezzo bus turistici		
AREA: SPECIALE SICILIA	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Nuovo Impianto, Ampliamento Riconversione, Riattivazione Ammodernamento	20 18 15

REGIONE SARDEGNA
(Turismo 2003)

Ulteriori attività ammissibili

H.55.23.1.P - Villaggi camping, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna[1], H.55.1.N - Alberghi diffusi, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.2.A - Impianti natatori[2], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[3].

[1] Limitatamente agli alloggi rurali disciplinati dalla L.R. 27/98.
[2] Limitatamente alla gestione di piscine.
[3] Compresi stabilimenti idropinici ed idrotemali.

REGIONE SARDEGNA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: COMUNI COSTIERI

AGLIENTU, ALGHERO, ARBOREA, ARBUS, ARZACHENA, ARZANA, BADESI, BARI SARDO, BAUNEI, BOSA, BUDONI, BUGGERRU. CABRAS, CAGLIARI, CALASETTA. CAPOTERRA, CARDEDU, CARLOFORTE, CASTELSARDO. CASTIADAS, CUGLIERI, DOMUS DE MARIA, DORGALI, FLUMINIMAGGIORE, GAIRO, GIBA, GOLFO ARANCI, GONNESA, IGLESIAS, LA MADDALENA, LANUSEI, LOCERI. LOIRI PORTO SAN PAOLO, LOTZORAI, MAGOMADAS. MARACALAGONIS, MASAINAS. MURAVERA, NARBOLIA, OLBIA, ORISTANO, OROSEI, PALAU, PORTO TORRES, PORTOSCUSO, POSADA. PULA, QUARTU SANT'ELENA, RIOLA SARDO, SAN GIOVANNI SUERGIU, SAN TEODORO, SAN VERO MILIS, SANT'ANNA ARRESI, SANT'ANTIOCO, SANTA GIUSTA, SANTA TERESA GALLURA, SARROCH, SASSARI, SINISCOLA. SINNAI, SORSO, STINTINO, TERTENIA, TEULADA. TORTOLI', TRESNURAGHES, TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA, VALLEDORIA, VILLANOVA MONTELEONE, VILLAPUTZU, VILLASIMIUS

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie. Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	27
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	26
H.55.1.N - Alberghi diffusi	Tutte le tipologie	28
H.55.23.1.P - Villaggi camping, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie*	Nuovo Impianto	23
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	22
H.55.23.5 B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna	Tutte le tipologie	29
O.92 32.A - Sale polivalenti. O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O 92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici. O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti. trasporto nel parco). O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero. O.92.33 G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O 92.61.2.A - Impianti natatori, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72 1 A - Spiagge attrezzate	Tutte le tipologie	24
O.92 52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale. O.92.52.C - Parchi tematici culturali	Tutte le tipologie	20
O.92 61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61 5 B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi. O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Tutte le tipologie	25
O.92 61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti. impianti e servizi termali. sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Tutte le tipologie	27

AREA: COMUNI INTERNI

ABBASANTA, AGGIUS, AIDOMAGGIORE, ALA' DEI SARDI, ALBAGIARA, ALES, ALLAI, ANELA, ARDARA, ARDAULI. ARITZO, ARMUNGIA, ASSEMINI, ASSOLO. ASUNI, ATZARA, AUSTIS, BALLAO, BANARI. BARADILI. BARATILI SAN PIETRO, BARESSA. BARRALI, BARUMINI, BAULADU, BELVI, BENETUTTI, BERCHIDDA. BESSUDE, BIDONI', BIRORI, BITTI. BOLOTANA. BONARCADO. BONNANARO, BONO, BONORVA, BORONEDDU, BORORE, BORTIGALI, BORTIGIADAS, BORUTTA, BOTTIDDA, BUDDUSO', BULTEI, BULZI, BURCEI, BURGOS, BUSACHI, CALANGIANUS. CARBONIA, CARGEGHE, CHEREMULE, CHIARAMONTI, CODRONGIANOS, COLLINAS. COSSOINE. CURCURIS, DECIMOMANNU, DECIMOPUTZU, DESULO, DOLIANOVA, DOMUSNOVAS, DONORI', DUALCHI. ELINI, ELMAS, ERULA, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESPORLATU, ESTERZILI, FLORINAS, FLUSSIO, FONNI, FORDONGIANUS, FURTEI, GADONI. GALTELLI. GAVOI, GENONI, GENURI, GERGEI, GESICO. GESTURI, GHILARZA, GIAVE, GIRASOLE. GONI, GONNOSCODINA, GONNOSFANADIGA, GONNOSNO', GONNOSTRAMATZA, GUAMAGGIORE, GUASILA. GUSPINI, ILBONO, ILLORAI, IRGOLI, ISILI, ITTIREDDU, ITTIRI, JERZU, LACONI, LAERRU, LAS PLASSAS, LEI, LOCULI, LODE', LODINE, LULA, LUNAMATRONA, LUOGOSANTO, LURAS, MACOMER, MAMOIADA, MANDAS, MARA, MARRUBIU, MARTIS, MASULLAS. MEANA SARDO, MILIS, MODOLO. MOGORELLA. MOGORO. MONASTIR. MONSERRATO, MONTELEONE ROCCA DORIA, MONTI, MONTRESTA, MORES, MORGONGIORI, MUROS. MUSEI, NARCAO, NEONELI, NORAGUGUME, NORBELLO, NUGHEDU DI SAN NICOLO', NUGHEDU SANTA VITTORIA, NULE. NULVI, NUORO, NURACHI, NURAGUS, NURALLAO, NURAMINIS, NURECI. NURRI. NUXIS. OLIENA, OLLASTRA, OLLOLAI, OLMEDO. OLZAI, ONANI, ONIFAI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORROLI, ORTACESUS, ORTUERI, ORUNE, OSCHIRI, OSIDDA. OSILO, OSINI, OSSI, OTTANA. OVODDA. OZIERI, PABILLONIS, PADRIA, PADRU, PALMAS ARBOREA, PATTADA, PAU, PAULI ARBAREI, PAULILATINO, PERDASDEFOGU, PERDAXIUS, PERFUGAS, PIMENTEL, PISCINAS, PLOAGHE, POMPU, POZZOMAGGIORE, PUTIFIGARI, QUARTUCCIU. ROMANA. RUINAS, SADALI, SAGAMA. SAMASSI, SAMATZAI, SAMUGHEO, SAN BASILIO, SAN GAVINO MONREALE, SAN NICOLO' D'ARCIDANO, SAN NICOLO' GERREI, SAN SPERATE, SAN VITO SANLURI, SANT'ANDREA FRIUS, SANT'ANTONIO DI GALLURA, SANTA MARIA COGHINAS, SANTADI, SANTU LUSSURGIU, SARDARA. SARULE. SCANO DI MONTIFERRO. SEDILO, SEDINI, SEGARIU, SELARGIUS, SELEGAS, SEMESTENE, SENEGHE, SENIS, SENNARIOLO, SENNORI, SENORBI'. SERDIANA, SERRAMANNA, SERRENTI, SERRI, SESTU, SETTIMO SAN PIETRO, SETZU, SEUI, SEULO, SIAMAGGIORE, SIAMANNA, SIAPICCIA, SIDDI, SILANUS, SILIGO. SILIQUA. SILIUS, SIMALA, SIMAXIS, SINDIA, SINI, SIRIS, SIURGUS DONIGALA, SODDI, SOLARUSSA, SOLEMINIS, SORGONO, SORRADILE, SUELLI, SUNI, TADASUNI, TALANA, TELTI, TEMPIO PAUSANIA, TERGU, TERRALBA, TETI, THIESI, TIANA. TINNURA. TISSI. TONARA, TORPE', TORRALBA, TRAMATZA, TRATALIAS, TRIEI, TUILI, TULA, TURRI, ULA' TIRSO, ULASSAI, URAS, URI, URZULEI, USELLUS, USINI, USSANA, USSARAMANNA, USSASSAI, UTA, VALLERMOSA. VIDDALBA, VILLA SAN PIETRO, VILLA SANT'ANTONIO. VILLA VERDE. VILLACIDRO, VILLAGRANDE STRISAILI, VILLAMAR, VILLAMASSARGIA, VILLANOVA TRUSCHEDU. VILLANOVA TULO. VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA, VILLAPERUCCIO, VILLASALTO, VILLASOR, VILLASPECIOSA, VILLAURBANA. ZEDDIANI. ZERFALIU

Attività	Tipologia	Punti
Alberghi di tutte le categorie. Villaggi-albergo di tutte le categorie	Nuovo Impianto	28
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	27
H.55.1.N - Alberghi diffusi	Tutte le tipologie	29
H.55.23.1.P - Villaggi camping, Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie*	Nuovo Impianto	24
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	23
H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna	Tutte le tipologie	30

Attività	Tipologia	Punti
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.E - Locali o spazi per attività ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.2.A - Impianti natatori	Tutte le tipologie	25
O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali	Tutte le tipologie	21
O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici. destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Tutte le tipologie	26
O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf. O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia	Tutte le tipologie	28

REGIONE SARDEGNA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Turismo 2003)

Priorità

AREA: SPECIALE SARDEGNA

ALES, ALGHERO, ARBUS, ARITZO, ARZANA, ATZARA, AUSTIS, BAUNEI, BELVI, BOSA, BUDDUSO', BUGGERRU, CABRAS, CAGLIARI, CALASETTA, CAPOTERRA, CARBONIA, CARLOFORTE, CASTIADAS, DESULO, DORGALI, ELINI, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, FLUMINIMAGGIORE, FONNI, GADONI, GAIRO, GAVOI, GIRASOLE, GONNESA, GUSPINI, IGLESIAS, ILBONO, JERZU, LACONI, LODINE, LOTZORAI, LULA, MAMOIADA, MEANA SARDO, MURAVERA, NARCAO, NUORO, NURAGUS, NURALLAO, NURRI, NUXIS, OLBIA, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ORANI, ORGOSOLO, ORISTANO, OROSEI, ORROLI, ORTUERI, OSINI, OVODDA, PERDASDEFOGU, PORTO TORRES, POSADA, SANT'ANTIOCO, SEUI, SEULO, SILIUS, SINISCOLA, SORGONO, TALANA, TEMPIO PAUSANIA, TETI, TIANA, TONARA, TORTOLI', TRIEI, ULASSAI, URZULEI, USSASSAI, VILLAGRANDE STRISAILI, VILLANOVA TULO, VILLAPUTZU, VILLASALTO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.N - Alberghi diffusi, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, Alberghi di tutte le categorie, Motels di tutte le categorie. Villaggi-albergo di tutte le categorie	Tutte le tipologie	20
Campeggi di tutte le categorie, Villaggi turistici di tutte le categorie	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	13
	Nuovo Impianto	12
O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali. O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	20
	Riconversione, Ampliamento, Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	19
Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie*	Tutte le tipologie	17

* La denominazione attribuita dalla Regione Sardegna alle residenze turistico alberghiere è: alberghi residenziali.

04A09499

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2004.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposti da costituende società, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 22 giugno 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 6.467.471,33;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 23/2;

Sezione A - Generalità del progetto:

proponenti: Alberto Cresci, Carla Orpianesi, Stefania Silvi, Cristina Vedenelli, Valentina Sparapani, Università degli studi di Camerino, Banca Popolare di Ancona, Biosistemi S.r.l.;

protocollo n. 12368 del 3 dicembre 2002.

Progetto di ricerca:

titolo: sviluppo di nuovi alimenti funzionali contenenti simbiotici con capacità di modulare positivamente l'ecosistema intestinale dell'uomo;

inizio: 15 marzo 2003;

durata mesi: 16;

costituenda società: Synbiotec - Società a responsabilità limitata;

classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 3 dicembre 2002.

Costo totale ammesso: €570.000,00:

di cui attività di ricerca industriale € 520.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 50.000,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

Ricerca.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€ 460.000,00	€	€ 460.000,00
Eleggibile obiettivo 2	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 110.000,00
Non eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
TOTALE	€ 520.000,00	€ 50.000,00	€ 570.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento;

Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	%	%
Eleggibile lettera *c)*	65%	%
Eleggibile obiettivo 2	60%	35%
Non eleggibile	%	%

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale) fino a € 352.500,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione; indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 352.500,00 di cui all art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2003, così ripartita:

sezione aree depresse € 299.000,00;

sezione aree nazionali € 53.500,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A09582

ORDINANZA 27 luglio 2004.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2004/2005. (Ordinanza n. 62).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Tenuto conto che, l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle Istituzioni scolastiche è regolamentato dal terzo comma del succitato art. 74 del decreto legislativo n. 297/1994 che dispone lo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2004/2005;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 15 luglio 2004;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2005.

Art. 2.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Art. 3.

In via eccezionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 252

04A09643

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 315/CP/2004).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 10-11 novembre, 25-26 novembre e 18-19 dicembre 2003, 9-10 marzo e 20-21 luglio 2004;

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

HA APPROVATO

la seguente deliberazione:

Capo I

SEDE, COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede

1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e può tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *d)* della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attività del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.

Vice Presidente

1. Il Presidente di sezione più anziano della Corte, di cui all'art. 10, comma 2, lettera *c)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal magistrato più anziano in ruolo.

3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.

Art. 5.

Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

1. I componenti che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni; in tal caso, per i requisiti di eleggibilità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

3. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Vice Presidente, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo.

3. Il Consiglio, su richiesta dei componenti eletti, adotta i provvedimenti necessari per rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni nel Consiglio stesso.

Art. 7.

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonché dell'Ufficio studi e documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.

2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte.

4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di segreteria di:

a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;

c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio stampa della Corte.

5. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonché il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

6. Ciascun componente, oltre al necessario supporto tecnico e logistico, può avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il Segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.

Art. 8.

Ufficio di segreteria ed Ufficio studi e documentazione

1. L'Ufficio di segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato il quale è anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

2. All'Ufficio studi e documentazione è preposto altro magistrato.

3. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. La durata della loro assegnazione non può eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, così come normativamente previsto per i componenti elettivi.

4. Il Consiglio può, su richiesta dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria nonché all'Ufficio studi e documentazione, adottare opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni di ausilio al Consiglio stesso.

5. Ai predetti uffici è addetto un congruo numero di unità del personale amministrativo, assegnato secondo le procedure di legge sulla base di un organigramma deliberato dal Consiglio su proposta del Capo degli uffici.

Art. 9.

Spese di funzionamento

1. Agli uffici di cui all'art. 8 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti.

2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attività espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati.

3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.

4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle proprie attribuzioni.

5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

6. Indica le modalità e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Sezioni giurisdizionali regionali.

7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti, fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui riguardi *status*, attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresì, pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte.

8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, può richiedere al Presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il Presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive.

9. Il Consiglio può demandare alle Commissioni di cui al Capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente operativo, fermo restando l'obbligo delle Commissioni di informare entro tre giorni il Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio, nella successiva seduta, non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.

10. In ogni caso, per l'individuazione dei componenti del Consiglio di presidenza, si applicano i criteri di cui al successivo art. 22, comma 8.

Art. 11.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, può disporre ispezioni, indagini conoscitive e audizioni affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti eventualmente assistiti da personale amministrativo.

Art. 12.

Iniziative formative

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione competente, organizza corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, seminari e incontri di studio.

2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata dei singoli incontri di studio nonché la scelta dei relatori e dei coordinatori sono decisi, su proposta della Commissione stessa, dal Consiglio.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13.

Convocazione

1. Il Consiglio di presidenza è convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresì, convocato ogniqualvolta lo richiedano almeno quattro componenti.

2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.

3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.

4. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.

Art. 14.

Poteri di urgenza del Presidente

1. Il Presidente può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e ove non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 15.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di autoconvocazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma precedente è presentata da una Commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.

4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal Presidente su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Art. 16.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori di Commissioni.

4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

5. Il relatore che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

7. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può nominare uno o più relatori su singoli argomenti fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22, comma 8.

Art. 17.

Quorum *funzionale e votazioni*

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due eletti dal Parlamento.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimità dei consensi, si procede per alzata di mano.

4. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano le seguenti fattispecie:

a) ballottaggio;

b) richiesta di almeno tre componenti;

c) attribuzione del punteggio discrezionale.

In tali casi si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

5. Tranne che nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente comma, si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Art. 18.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:

a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;

b) di rinvio della discussione o della deliberazione;

c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I *sub* emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

Art. 19.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche.

2. Compete al Presidente determinare le modalità e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.

3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche quando si tratti di:

a) procedimenti disciplinari;

b) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilità ambientale;

c) sospensioni cautelari dal servizio;

d) scrutinio a promozione nella qualifica di Presidente di sezione;

e) scrutinio per l'assegnazione di Uffici direttivi.

4. Per motivi di riservatezza, l'esclusione della pubblicità avviene su richiesta delle singole Commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.

Art. 20.

Verbale e sintesi delle sedute

1. Successivamente a ciascuna seduta, l'Ufficio di Segreteria redige tempestivamente la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio che sarà pubblicata nel sito intranet della Corte dei conti.

2. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

3. Il verbale è presentato e di norma approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva.

4. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale è redatto da un componente del Consiglio designato dal Presidente della seduta.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante della seduta.

6. I verbali approvati e le relative delibere saranno pubblicati nel sito intranet della Corte dei conti.

Art. 21.

Esecuzione e pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti. Il Presidente provvede alla loro esecuzione.

2. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalità previste dal competente ufficio del Segretariato generale.

3. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.

4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso:

a) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;

d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;

e) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.

5. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati motivi, spetta al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.

6. Ai fini della disponibilità e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilità è resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Capo IV

COMMISSIONI REFERENTI

Art. 22.

Costituzione e rinnovo

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilità di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:

a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;

b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;

c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive;

d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.

2. La ripartizione delle materie tra le suddette quattro Commissioni è riportata nell'allegato *A*.

3. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle Commissioni.

4. Le Commissioni di cui ai punti *a)* e *b)* sono formate da quattro componenti, di cui uno eletto dal Parlamento; quella di cui al punto *c)* da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento e quella di cui al punto *d)* da tre componenti, di cui uno eletto dal Parlamento.

5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.

6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente più anziano di età.

7. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno.

8. Le operazioni di rinnovo delle Commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.

9. Il Consiglio può costituire Commissioni temporanee su specifiche materie alla cui composizione si procede con designazione unanime del Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di sorteggio. La composizione delle predette Commissioni non può, comunque, essere superiore a cinque componenti.

10. Le Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 9, le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto entro tre giorni ai componenti del Consiglio.

11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

12. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta è redatto un breve resoconto.

Art. 23.

Commissione regolamento

1. La Commissione permanente per il Regolamento è formata da cinque componenti di cui uno eletto dal Parlamento.

2. Spettano alla Commissione l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione dello stesso che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.

Art. 24.

Commissione bilancio

1. Il Consiglio provvede altresì alla costituzione di una Commissione permanente, formata da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la Commissione di cui al comma 1, lettera *c)*, del precedente art. 22.

Art. 25.

Durata

1. Le Commissioni di cui agli articoli 23 e 24 si rinnovano ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse è compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti.

2. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui all'art. 22.

Art. 26.

Relazioni e proposte

1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità le Commissioni possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine.

2. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.

3. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicità e speditezza.

Roma, 30 settembre 2004

Il presidente: STADERINI

ALLEGATO *A*

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Prima commissione

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) assunzioni; deliberazione del concorso per la nomina a referendario; gestione dei concorsi di magistratura ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della deliberazione delle Sezioni Riunite del 18 luglio 2001, n. 22;

b) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;

c) assegnazione di sedi e di funzioni;

d) trasferimento - anche d'ufficio - dei magistrati;

e) individuazione delle sedi disagiate;

f) promozioni a Presidente di sezione, Consigliere, Primo Referendario;

g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;

h) dispense dal servizio;

i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati.

Seconda commissione

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo;

b) conferimento di incarichi speciali;

c) accertamento dei casi di incompatibilità;

d) tenuta dell'Albo.

Terza commissione

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;

b) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;

c) verifica delle esigenze di funzionalità degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione;

d) formazione e aggiornamento del personale di magistratura; incontri di studio; organizzazione di incontri formativi per i referendari di prima nomina;

e) monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive.

Quarta commissione

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) contenzioso;

b) interrogazioni parlamentari e altri affari di carattere generale;

c) congedi e aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;

d) concessione titoli onorifici; pareri sulle proposte governative di nomina di Consiglieri;

e) iniziative di studio;

f) proposte di riforma della Corte;

g) informatizzazione delle attività del Consiglio di Presidenza

04A09754

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 8 settembre 2004, dalle ore 8 alle ore 10.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della assemblea del personale, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 8 settembre 2004, dalle ore 8 alle ore 10. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6135/APC/04 (14.4) del 17 settembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 settembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A09471

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Autorizzazione, alla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 4, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Vista l'istanza del 18 maggio 2004 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Vittor Pisani n. 16, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede legale in Zurigo, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni, di cui al punto *a)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 17 settembre 2004;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Schweizerische Hagel-Versicherungs Gesellshaft - Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 93, 94, 95 e 100 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;

Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Vittor Pisani n. 16, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede in Zurigo, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *a)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A09721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 28 settembre 2004:

Fontana Francesco Maria, notaio residente nel comune di Rimini, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Arpino, d.n. Cassino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Alia Maria Raffaella, notaio residente nel comune di Castelnovo né Monti, d.n. Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Atina, d.n. Cassino, con l'anzidetta condizione;

Pozzi Paola, notaio residente nel comune di Teglio, d.n. Sondrio, è trasferito nel comune di Cantù, d.n. Como, con l'anzidetta condizione;

Viteritti Luigi, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Castrovillari, d.n. Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Calabrò Umberto, notaio residente nel comune di Campli, d.n. Teramo, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, d.n. Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Guidoccio Gabriele, notaio residente nel comune di Arenzano, d.n. Genova, è trasferito nel comune di Rogliano, d.n. Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Fossati Carlo Saverio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Magenta, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Brambilla Alessandra, notaio residente nel comune di Opera, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Gallizia di Vergano Margherita, notaio residente nel comune di Cesano Boscone, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Grumetto Giuliana, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lainati Enrico, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Marchetti Carlo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rho, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Napoli Diego, notaio residente nel comune di Bellinzago Novarese, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Senago, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

De Sanctis Nicola, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Seveso, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Valente Andrea, notaio residente nel comune di Salerno, è trasferito nel comune di Caivano, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Sirolli Mendaro Pulieri Francesco Maria, notaio residente nel comune di Tortoreto, d.n. Teramo, è trasferito nel comune di Civitavecchia, d.n. Roma; con l'anzidetta condizione;

Faraone Antonello, notaio residente nel comune de L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Coppa Francesco, notaio residente nel comune di Nardò, d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Montesano sulla Marcellana, d.n. Salerno, con l'anzidetta condizione;

Stella Giuseppe, notaio residente nel comune di San Severo, d.n. Foggia, è trasferito nel comune di Arienzo, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Polizio Elvira, notaio residente nel comune di Senise, d.n. Potenza, è trasferito nel comune di Macerata Campania, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Cucciniello Barbara, notaio residente nel comune di Alvito, d.n. Cassino, è trasferito nel comune di Sparanise, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Gregori Tiziano, notaio residente nel comune di Strigno, d.n. Trento, è trasferito nel comune di Mezzolombardo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dondi Alfredo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta condizione.

04A09829

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2413
Yen giapponese	136,85
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,69095
Corona svedese	9,0288
Franco svizzero	1,5495
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	8,3280
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57550
Corona ceca	31,618
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6675
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,3634
Leu romeno	41187
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1870400
Dollaro australiano	1,7151
Dollaro canadese	1,5661
Dollaro di Hong Kong	9,6786
Dollaro neozelandese	1,8449
Dollaro di Singapore	2,0908
Won sudcoreano	1426,13
Rand sudafricano	8,0434

Cambi del giorno 4 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2305
Yen giapponese	136,54
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,68855
Corona svedese	9,0448
Franco svizzero	1,5520
Corona islandese	87,64
Corona norvegese	8,2950
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57570
Corona ceca	31,528
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6648
Lira maltese	0,4288
Zloty polacco	4,3242
Leu romeno	41165
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	40,035
Lira turca	1859200
Dollaro australiano	1,7064
Dollaro canadese	1,5608
Dollaro di Hong Kong	9,5961
Dollaro neozelandese	1,8402
Dollaro di Singapore	2,0738
Won sudcoreano	1414,71
Rand sudafricano	7,9835

Cambi del giorno 5 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2304
Yen giapponese	136,51
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,68960
Corona svedese	9,0400
Franco svizzero	1,5532
Corona islandese	87,78
Corona norvegese	8,2780
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57570
Corona ceca	31,463
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6656
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,3156
Leu romeno	41119
Tallero sloveno	240,0100
Corona slovacca	40,015
Lira turca	1852700
Dollaro australiano	1,7014
Dollaro canadese	1,5603
Dollaro di Hong Kong	9,5941
Dollaro neozelandese	1,8274
Dollaro di Singapore	2,0746
Won sudcoreano	1413,36
Rand sudafricano	8,0533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09826-04A09825-04A09874

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxonorm»

Estratto decreto n. 354 del 30 luglio 2004

Medicinale: AUXONORM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Valeas Industrie Chimiche Farmaceutiche S.p.a., con sede in via Vallisneri n. 10, Milano, con codice fiscale 04874990155.

Confezione: «4 mg polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 4 mg + 1 fiala solvente 3,5 ml - A.I.C. n. 027744034.

È ora trasferita alla società: Ferring GmbH, con sede in Wittland 11 - 24109 Kiel, Germania.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Raxten 40 mg»

Estratto provvedimento n. 183 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario RAXTEN 40 MG compresse per gatti.

Confezioni: 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102311040.

Titolare A.I.C.: Laboratoires SOGEVAL SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, 2 - Variazione di denominazione.

Si autorizza la variazione di denominazione della specialità medicinale per uso veterinario in «Sepantel 40 mg». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis EDS»

Estratto provvedimento n. 184 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS EDS vaccino inattivato contro l'EDS'76 dei polli.

Confezioni: 1 flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101880019.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia, via Brembo 21 - Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza la variazione della dose esclusivamente per gli eccipienti.

Gli eccipienti per 1 ml sono ora così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: 24 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND+EDS».

Estratto provvedimento n. 185 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS ND+EDS vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare e l'EDS'76 dei polli.

Confezioni: 1 flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101881011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia, via Brembo 21 - Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza la variazione della dose esclusivamente per gli eccipienti.

Gli eccipienti per 1 ml sono ora così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: 24 mesi a 2-8ºC.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Newcavac».

Estratto provvedimento n. 186 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS NEWCAVAC vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare.

Confezioni: 1 flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101882025.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia, via Brembo 21 - Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza la variazione della dose esclusivamente per gli eccipienti.

Gli eccipienti per 1 ml sono ora così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: 24 mesi a 2-6º C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09492

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Proroga del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 agosto 2004, sono stati prorogati il Consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo.

04A09706

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto A.I.C./UAC n. 980 del 13 maggio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sufentanil Fresenius"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2004,

dove è scritto:

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035996014/MG (in base 10), 12BJCG (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 8,17 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 4,95 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 5 ml A.I.C. n. 035996026/MG (in base 10), 12BJCU (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 40,10 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 24,30 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 20 ml A.I.C. n. 035996038/MG (in base 10), 12BJD6 (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 148,54 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 90,00 euro,

leggasi:

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 1 ml A.I.C. n. 035996014/MG (in base 10), 12BJCG (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 4,95 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 8,17 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 5 ml A.I.C. n. 035996026/MG (in base 10), 12BJCU (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 24,30 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 40,10 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 20 ml A.I.C. n. 035996038/MG (in base 10), 128BJD6 (in base 32), classe H - OSP, prezzo ex factory IVA esclusa 90,00 euro, prezzo al pubblico IVA inclusa 148,54 euro.

04A09827

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401237/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.